



PTCP

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale

ai sensi della LR 12/2005

NORME DEL PIANO

Testo ricondotto a sentenze TAR (Determinazione Dirigenziale n.2564 del 11 novembre 2014)

ADOZIONE

con Delibera del Consiglio Provinciale n.31 del 22 dicembre 2011

APPROVAZIONE

con Delibera del Consiglio Provinciale n.16 del 10 luglio 2013

PUBBLICAZIONE

Publicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia,
Serie Avvisi e concorsi n.43 del 23 ottobre 2013,
ai sensi dell'art.17 comma 10 della 12/2005

Il Responsabile del Servizio
Pianificazione Territoriale e S.I.T.I.
f.to: Arch. Marco Longoni

Il Responsabile del procedimento
Direttore Settore Territorio
f.to: Arch. Antonio Infosini

Impaginazione
Centro Studi PIM

Progetto grafico
Centro Studi PIM

Copertina
Centro Studi PIM

Fotografie
Archivio fotografico del Centro Studi PIM
www.flickr.com

Immagini satellitari
Google Earth 2012

Tutti i diritti sono riservati senza il permesso da parte della Provincia di Monza e della Brianza

Maggiori informazioni su:
www.provincia.mb.it

L'attività di collaborazione ed assistenza tecnico-scientifica alla redazione del PTCP – Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Monza e della Brianza [**IST_20_10** e **IST_08_12**] è ricompresa nei Programmi di Collaborazione Centro Studi PIM – Provincia di Monza e della Brianza [Settore Pianificazione Territoriale e Parchi] per gli anni 2010, 2011 e 2012.

PTCP // Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale

ai sensi della legge regionale n.12/2005

Adozione

Adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n.31 del 22 dicembre 2011

Approvazione

Approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n.16 del 10 luglio 2013

Pubblicazione

Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, Serie Inserzioni n. _____, ai sensi dell'art.17 comma 10 della LR 12/2005

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
Settore Pianificazione Territoriale e Parchi

Paolo Morazzoni, Direttore
Laura Brioschi, ufficio di piano
Bruno Grillini, sistemi verdi
Marco Longoni, pianificazione territoriale
Lisa Sacchi, difesa del suolo

con la collaborazione dei Settori

Ambiente ed Agricoltura

Fabio Sabatino Lopez Nunes, Direttore

**Infrastrutture, Interventi strategici,
Opere pubbliche e Trasporti**

Antonio Infosini, Direttore

**Turismo, Sport e Tempo Libero, Caccia e Pesca,
Attività produttive, Politiche Giovanili**

Saverio D'Ambrosio, Direttore

Viabilità e Strade

Saverio Bourlò, Direttore

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

Roberto Busi, Ezio Micelli, Paolo Riganti,
Michele Rossi, Fabio Saldini



GRUPPO DI PROGETTAZIONE

Paolo Morazzoni (Provincia MB), progettista
e responsabile del procedimento

Franco Sacchi (Direttore Centro Studi PIM)
Pierluigi Nobile (Capo progetto Centro Studi PIM)

COORDINAMENTO TECNICO

Amedeo Cedro
Paolo Rigamonti
Umberto Vascelli Vallara

IMPOSTAZIONE METODOLOGICA

Paolo Rigamonti

SISTEMA INSEDIATIVO E CONSUMO DI SUOLO

Paolo Rigamonti, con la collaborazione di:
Marco Longoni (Provincia MB),
Angelo Armentano, Emanuele Garda

AMBITI AGRICOLI STRATEGICI

Amedeo Cedro e Marco Longoni (Provincia MB),
con la collaborazione di:
Angelo Armentano, Elisabetta Vangelista

SISTEMA INFRASTRUTTURALE

Paola Pozzi, con la collaborazione di:
Fabio Andreoni, Antonio Infosini, Marco Longoni
(Provincia MB),
Mauro Barizza, Alberto Giudici, Paolo Rigamonti,
Paolo Riganti, Maria Evelina Saracchi

SISTEMA PAESISTICO E AMBIENTALE

Umberto Vascelli Vallara, con la collaborazione di:
Bruno Grillini (Provincia MB),
Fabio Bianchini, Francesca Boeri, Francesca Gobbato,
Albano Marcarini.
Contributo di Arturo Lanzani (DiAP-Politecnico di
Milano) sugli ambiti di azione paesaggistica

DIFESA DEL SUOLO E RISCHIO IDROGEOLOGICO

Lisa Sacchi (Provincia MB), con la collaborazione di:
Alfredo Bini, Emanuele Garda, Andrea Strini, Ferruccio
Tomasì, Stefano Turri

SISTEMA ECONOMICO TERRITORIALE
Pietro Lembi

SISTEMA DEL COMMERCIO
Aldo Redaelli, Francesco Redaelli,
con la collaborazione di:
Saverio D'Ambrosio (Provincia MB)

NORME DEL PIANO
Michele Schiavulli

**SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE
ED ELABORAZIONI CARTOGRAFICHE**

Andrea Giambarda (Provincia MB),
con la collaborazione di:
Angelo Armentano, Francesca Cella, Fabio Cervi,
Alma Grieco, Cinzia Vanzulli, Lorenzo Villa

**COORDINAMENTO REDAZIONALE
E SEGRETERIA**

Laura Brioschi (Provincia MB),
Ilaria Parisi

**SUPERVISIONE ELABORAZIONI CARTOGRAFICHE,
GRAFICA**
Centro Studi PIM

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Fondazione Lombardia per l'Ambiente
Manuela Panzini, Stefano Pareglio (coordinamento
scientifico),
Silvia Agnello, Alice Pasquinelli, Silvia Ronchi

VALUTAZIONE D'INCIDENZA

Fondazione Lombardia per l'Ambiente
Mattia Busti, Antonia Tedesco

AUTORITA' COMPETENTE PER LA V.A.S.

Direttore Generale, Direttore Settore Ambiente e
Agricoltura, Responsabile del procedimento
(Provincia MB)

FASE DI RECEPIMENTO DELLA VERIFICA REGIONALE E DELLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA E DI CONTRODEDUZIONE ALLE OSSERVAZIONI

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

Settore Pianificazione Territoriale e Parchi

Paolo Morazzoni, Direttore

Marco Longoni, Responsabile servizio pianificazione territoriale e S.I.T.I.

Laura Brioschi, ufficio piano

Alessandra Caironi, ufficio di piano

Francesca Davino, ufficio attuazione ptcp

Graziella De Gioia, servizio amministrativo, controllo di gestione, contenzioso urbanistico

Gabriele Elli, ufficio attuazione ptcp

Andrea Giambarda, ufficio S.I.T.I.

Bruno Grillini, servizio parchi e sistemi ambientali

Andrea Poli, ufficio parchi, rete verde e difesa del suolo

con la collaborazione dei Settori

Ambiente ed Agricoltura

Elisabetta Confalonieri, Direttore (da dic. 2012)

Fabio Sabatino Lopez Nunes, Direttore (fino a nov. 2012)

Avvocatura Provinciale, Affari Legali, Appalti e Contratti

Luciano Fiori, Direttore

Infrastrutture, Interventi strategici e mobilità

Antonio Infosini, Direttore

Turismo, Sport e Tempo Libero, Caccia e Pesca, Attività produttive, Politiche Giovanili

Saverio D'Ambrosio, Direttore



FASE DI APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

Settore Territorio

Antonio Infosini, Direttore (da aprile 2013)

Marco Longoni, Responsabile servizio pianificazione territoriale e S.I.T.I.

Laura Brioschi, ufficio piano

Alessandra Caironi, ufficio di piano

Francesca Davino, ufficio attuazione ptcp

Graziella De Gioia, servizio amministrativo, controllo di gestione, contenzioso urbanistico

Gabriele Elli, ufficio attuazione ptcp

Andrea Giambarda, ufficio S.I.T.I.

Bruno Grillini, servizio parchi e sistemi ambientali

con la collaborazione dei Settori

Ambiente ed Agricoltura

Elisabetta Confalonieri, Direttore

Laura Casadei

Avvocatura e Affari generali

Luciano Fiori, Direttore

Gli elaborati che costituiscono il PTCP della Provincia di Monza e della Brianza sono:

RELAZIONE DI PIANO

DOCUMENTO OBIETTIVI

NORME DEL PIANO

ELABORATI CARTOGRAFICI

Tavola 1 Caratteristiche del sistema insediativo e interventi di trasformazione urbana di rilevanza sovracomunale

Tavola 2 Elementi di caratterizzazione ecologica del territorio

Tavola 3a Ambiti, sistemi ed elementi di rilevanza paesaggistica

Tavola 3b Rete della mobilità dolce

Tavola 4 Ambiti, sistemi ed elementi di degrado e compromissione paesaggistica

Tavola 5a Sistema dei vincoli e delle tutele paesistico-ambientali

Tavola 5b Parchi Locali di Interesse Sovracomunale

Tavola 6a Progetto di tutela e valorizzazione del paesaggio (scala 1:30000)

Tavola 6a.1 Progetto di tutela e valorizzazione del paesaggio (scala 1:25000)

Tavola 6a.2 Progetto di tutela e valorizzazione del paesaggio (scala 1:25000)¹

Tavola 6b Viabilità di interesse paesaggistico

Tavola 6c Ambiti di azione paesaggistica

Tavola 6d Ambiti di interesse provinciale

Tavola 7a Rilevanze del sistema rurale

Tavola 7b Ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico

Tavola 8 Assetto idrogeologico

Tavola 9 Sistema geologico e idrogeologico

Tavola 10 Interventi sulla rete stradale nello scenario programmatico

Tavola 11 Interventi sulla rete del trasporto su ferro nello scenario programmatico

Tavola 12 Schema di assetto della rete stradale nello scenario di piano

Tavola 13 Schema di assetto della rete del trasporto su ferro nello scenario di piano

Tavola 14 Ambiti di accessibilità sostenibile

Tavola 15 Classificazione funzionale delle strade nello scenario programmatico: individuazione delle strade ad elevata compatibilità di traffico operativo

Tavola 16 Aree urbane dismesse e aree urbane sottoutilizzate

ALLEGATO A

1 Schede tipologie di paesaggio

2 Repertori beni storico-architettonici, beni archeologici, alberi monumentali

3 Difesa del suolo. Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - PAI

4 Linee guida per la determinazione del consumo di suolo alla scala comunale

5 Linee guida per la valutazione di sostenibilità dei carichi urbanistici sulla rete di mobilità

INDICE NTA

TITOLO I - Disposizioni generali

- Art. 1 Obiettivi del PTCP
- Art. 2 Elaborati del PTCP
- Art. 3 Varianti e modifiche
- Art. 4 Rapporti con i piani di settore e con i piani dei parchi regionali
- Art. 4bis Adeguamento della pianificazione locale alla pianificazione provinciale
- Art. 5 Valutazione di compatibilità
- Art. 5bis Osservatorio

TITOLO II - Sistemi territoriali

CAPO I - Sistema rurale-paesaggistico-ambientale

Sezione I - Ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico

- Art. 6 Individuazione degli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico
- Art. 7 Individuazione e disciplina delle aree destinate all'agricoltura

Sezione II - Ambiti a prevalente valenza ambientale e naturalistica

- Art. 8 Assetto idrogeologico
- Art. 9 Sistema delle acque sotterranee

Sezione III - Ambiti, sistemi ed elementi di rilevanza paesaggistica

Paragrafo I - Sistemi ed elementi di prevalente valore naturale

- Art. 10 Sistema delle acque superficiali
- Art. 11 Elementi geomorfologici
- Art. 12 Boschi e fasce boscate

Paragrafo II - Sistemi ed elementi di prevalente valore storico-culturale e simbolico-sociale

- Art. 13 Beni storico architettonici
- Art. 14 Aggregati storici
- Art. 15 Architettura civile residenziale
- Art. 16 Parchi e giardini storici
- Art. 17 Architetture religiose
- Art. 18 Architetture militari
- Art. 19 Luoghi della memoria
- Art. 20 Architetture e manufatti della produzione industriale
- Art. 21 Beni archeologici
- Art. 22 Paesaggio agrario
- Art. 23 Architetture e manufatti della produzione agricola
- Art. 24 Idrografia artificiale
- Art. 25 Filari e siepi
- Art. 26 Alberi monumentali
- Art. 27 Viabilità di interesse storico

Paragrafo III - Sistemi di prevalente valore fruitivo e visivo-percettivo

- Art. 28 Viabilità di interesse paesaggistico

Sezione IV - Ambiti di degrado o compromissione paesaggistica in essere

- Art. 29 Ambiti territoriali estrattivi e cave di recupero
- Art. 30 Ambiti di degrado e discarica

Sezione V - Sistemi di tutela paesaggistica

- Art. 31 Rete verde di ricomposizione paesaggistica
- Art. 32 Corridoio trasversale della rete verde di ricomposizione paesaggistica
- Art. 33 Ambiti di azione paesaggistica
- Art. 34 Ambiti di interesse provinciale
- Art. 35 Rete della mobilità dolce
- Art. 36 Parchi locali di interesse sovracomunale
- Art. 36 bis Valutazione di incidenza di progetti e di piani di settore

Sezione VI - Previsioni programmatiche

- Art. 37 Programmi di azione paesaggistica

CAPO II - Sistema della mobilità

- Art. 38 Assetto ed interventi
- Art. 39 Promozione dell'accessibilità sostenibile
- Art. 40 Classificazione gerarchica e funzionale della viabilità di rilevanza sovracomunale
- Art. 41 Salvaguardia e tutela delle nuove infrastrutture per la mobilità

CAPO III - Sistema insediativo

- Art. 42 Sistema insediativo residenziale
- Art. 43 Insediamenti produttivi
- Art. 44 Attività commerciali
- Art. 45 Sostenibilità degli ambiti di trasformazione
- Art. 46 Modalità di governo del consumo di suolo
- Art. 47 Aree urbane dismesse e aree urbane sottoutilizzate

* * *

TITOLO I - Disposizioni generali

Art. 1 - Obiettivi del PTCP

1. Il piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) individua gli obiettivi generali relativi all'assetto ed alla tutela del territorio provinciale, connessi ad interessi di rango provinciale o sovracomunale o costituenti attuazione della pianificazione regionale, con particolare riguardo al Piano Territoriale Regionale (PTR) approvato con DCR 951 il 19/01/2010 ed ai suoi successivi aggiornamenti.

2. Gli obiettivi del PTCP sono indicati nel documento degli obiettivi.

Art. 2 - Elaborati del PTCP

1. Costituiscono elaborati del PTCP:

- relazione;
- documento degli obiettivi;
- norme del piano;
- tavola 1 "Caratteristiche del sistema insediativo e interventi di trasformazione urbana di rilevanza sovracomunale", scala 1:30.000;
- tavola 2 "Elementi di caratterizzazione ecologica del territorio", scala 1:30.000;
- tavola 3a "Ambiti, sistemi ed elementi di rilevanza paesaggistica", scala 1:30.000;
- tavola 3b "Rete della mobilità dolce", scala 1:30.000;
- tavola 4 "Ambiti, sistemi ed elementi di degrado e compromissione paesaggistica", scala 1:30.000;
- tavola 5a "Sistema dei vincoli e delle tutele paesaggistico-ambientali", scala 1:30.000;
- tavola 5b "Parchi Locali di Interesse Sovracomunale", scala 1:30.000;
- tavola 6a "Progetto di tutela e valorizzazione del paesaggio", scala 1:30.000;
- tavola 6a.1 "Progetto di tutela e valorizzazione del paesaggio", scala 1:25.000;
- tavola 6a.2 "Progetto di tutela e valorizzazione del paesaggio", scala 1:25.000²;
- tavola 6b "Viabilità di interesse paesaggistico", scala 1:30.000;
- tavola 6c "Ambiti di azione paesaggistica", scala 1:30.000;
- tavola 6d "Ambiti di interesse provinciale", scala 1:30.000;
- tavola 7a "Rilevanze del sistema rurale", 1:30.000;
- tavola 7b "Ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico", scala 1:30.000;
- tavola 8 "Assetto idrogeologico", scala 1:30.000;
- tavola 9 "Sistema geologico ed idrogeologico", scala 1:30.000;
- tavola 10 "Interventi sulla rete stradale nello scenario programmatico", scala 1:40.000;
- tavola 11 "Interventi sulla rete del trasporto su ferro nello scenario programmatico", scala 1:40.000;
- tavola 12 "Schema di assetto della rete stradale nello scenario di piano", scala 1:40.000;
- tavola 13 "Schema di assetto della rete del trasporto su ferro nello scenario di piano", scala 1:40.000;
- tavola 14 "Ambiti di accessibilità sostenibile", scala 1:40.000;
- tavola 15 "Classificazione funzionale delle strade nello scenario programmatico: individuazione delle strade ad elevata compatibilità di traffico operativo", scala 1:40.000;
- tavola 16 "Aree urbane dismesse e aree urbane sottoutilizzate", 1:30.000;
- allegato A.

Art. 3 - Varianti e modifiche

1. Le varianti generali e parziali del PTCP sono approvate con il medesimo procedimento previsto dalla legge per l'approvazione del PTCP. Le varianti parziali possono riguardare parti specifiche del territorio provinciale ossia singoli elaborati o parti del PTCP.

2. L'approvazione, con la partecipazione e l'assenso della Provincia, di strumenti di pianificazione negoziata previsti dalla vigente legislazione o la conclusione di intese ai sensi dell'art.57 del D.Lgs.112/1998 produce gli effetti di cui all'articolo citato. Di tali atti la giunta deve dare comunicazione preventiva al Consiglio Provinciale e alle Commissioni Consiliari competenti.

3. Le modifiche concernenti la correzione di errori materiali e l'aggiornamento cartografico, nonché lo sviluppo e la conseguente definizione localizzativa di interventi previsti dal PTCP e gli aspetti di ambito locale che non incidono sulle strategie generali del piano, sono approvati con le modalità semplificate procedurali di cui ai successivi commi. Sono, altresì, approvate con le citate modalità semplificate le modifiche concernenti i contenuti dell'Allegato A in quanto non incidenti sulle strategie generali del piano.

3bis. Rientrano tra gli aspetti di ambito locale che non incidono sulle strategie generali del piano e non comportano un grado di protezione del suolo naturale inferiore rispetto a quello garantito alla data di approvazione del Ptcp:

- a. l'ampliamento degli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico di cui all'art.6;
- b. l'ampliamento di ambiti territoriali compresi nella rete verde di ricomposizione paesaggistica di cui agli articoli 31 e 32;
- c. l'ampliamento di ambiti di azione paesaggistica di cui all'art.33;
- d. il riconoscimento di nuovi Parchi locali di interesse sovracomunale o di modifiche al perimetro di quelli esistenti di cui all'art.36, a condizione che non si interrompano i corridoi ecologici e non ne venga ridotta sensibilmente l'ampiezza.

4. Le modifiche sono adottate dalla Giunta provinciale; la deliberazione d'adozione è pubblicata, per un periodo di quindici giorni, all'albo della Provincia ed agli albi degli enti locali territorialmente interessati con l'indicazione degli uffici, della Provincia e degli enti locali, presso i quali chiunque può prendere visione degli elaborati.

5. La deliberazione è altresì pubblicata, con le indicazioni di cui al comma 4, sul bollettino ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e trasmessa, con tutti gli elaborati, al Presidente della Commissione consiliare competente, il quale, a fini conoscitivi, informa i membri della Commissione stessa.

6. Entro quindici giorni dalla data di pubblicazione sul BURL, chiunque vi abbia interesse può presentare le proprie osservazioni alla Giunta provinciale.

7. La Giunta provinciale esamina le osservazioni ed assume le relative controdeduzioni approvando le modifiche. La deliberazione di approvazione è pubblicata con le stesse modalità previste per la deliberazione di adozione nel comma 4 e nel comma 5 del presente articolo e trasmessa, con tutti gli elaborati, alle Commissioni Consiliari competenti.

Art. 4 – Rapporti con i piani di settore aventi valenza territoriale e con i piani dei parchi regionali

1. Il PTCP indirizza e coordina la predisposizione e l'approvazione dei piani provinciali di settore ed, in genere, degli atti di competenza provinciale, di valenza territoriale.

2. Tali piani provinciali di settore assicurano il conseguimento degli obiettivi fissati nel PTCP, salvaguardandone i limiti di sostenibilità previsti e possono costituire presupposto utile per l'approvazione, ove necessario, di varianti e modifiche al PTCP al fine di approfondire e sviluppare le previsioni di rango provinciale o sovracomunale nel medesimo già contenute.

3. I piani di settore, se non diversamente disciplinati da normative statali o regionali vigenti, sono adottati dal Consiglio provinciale; la deliberazione d'adozione è pubblicata, per un periodo di trenta giorni, all'albo della Provincia ed agli albi degli enti locali territorialmente interessati con l'indicazione degli uffici, della Provincia e degli enti locali, presso i quali chiunque può prendere visione degli elaborati.

4. La deliberazione è altresì pubblicata, con le indicazioni di cui al comma 3, sul bollettino ufficiale della Regione Lombardia (BURL).

5. Entro quindici giorni dalla data di pubblicazione sul BURL, chiunque vi abbia interesse può presentare le proprie osservazioni alla Giunta provinciale.

6. Il Consiglio provinciale esamina le osservazioni ed assume le relative controdeduzioni approvando il piano. La stessa deliberazione, per le parti che eventualmente modificano i contenuti del Ptcp, costituisce variante del Ptcp stesso.

7. In applicazione dell'articolo 15, comma 7 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 «Legge per il governo del territorio» il PTCP, fermi restando i casi di prevalenza del PTCP di cui all'art.18 della medesima legge regionale, non disciplina le aree comprese nel territorio delle aree regionali protette, intendendosi i relativi strumenti di pianificazione totalmente recepiti nel PTCP medesimo.

Art. 4 bis - Adeguamento della pianificazione locale alla pianificazione provinciale

I Comuni recepiscono nei propri strumenti di governo del territorio le previsioni ad efficacia prescrittiva e prevalente previste dal Piano territoriale di coordinamento provinciale.

Art. 5 - Valutazione di compatibilità

1. La Provincia valuta la compatibilità dei propri atti, di quelli degli enti locali o di altri enti rispetto al PTCP accertando l'idoneità dell'atto ad assicurare il conseguimento degli obiettivi fissati nel piano, salvaguardandone i limiti di sostenibilità previsti.

2. Gli atti di pianificazione privi dei contenuti minimi specificati nelle presenti norme sono valutati non compatibili.

Art. 5 bis - Osservatorio

1. La Provincia, con apposita deliberazione di Giunta, entro 3 mesi dall'entrata in vigore del Ptcp istituisce l'«Osservatorio provinciale del paesaggio rurale, delle pratiche agricole e conoscenze tradizionali e della Rete ecologica provinciale» al fine di:

- promuovere studi, ricerche, sperimentazioni e interventi per la valorizzazione degli aspetti di tutela e degli aspetti funzionali inerenti gli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico, le aree agricole periurbane e la rete ecologica provinciale;
- valutare, anche con indicazioni relative ad incentivi ed al reperimento di risorse, gli elementi di strategicità, l'evoluzione e l'utilizzazione colturale degli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico e periurbano, con particolare riguardo alle misure di sviluppo rurale per la valorizzazione della produzione agricola, delle tradizioni agricole e agro-alimentari e della tutela del paesaggio;
- valutare e coordinare gli aspetti di relazione tra agricoltura, ambiente e contenuti scientifici, tecnologici, formativi e produttivi connessi;
- valutare, anche con indicazioni relative ad incentivi ed al reperimento di risorse, lo stato di avanzamento dell'attuazione della rete ecologica provinciale e delle azioni volte alla sua valorizzazione e fruizione.

2. Trascorsi tre anni dall'approvazione del Ptcp, l'Osservatorio formula alla Giunta provinciale, sentiti i comuni interessati, un rapporto sul paesaggio agricolo e sugli elementi strategici di cui sopra al fine di elaborare una proposta di integrazione degli ambiti agricoli di interesse strategico e della rete ecologica nonché, annualmente, formula principi generali, strategie e programmi volti a consentire l'adozione di misure specifiche per la salvaguardia, la valorizzazione, la pianificazione, il recupero e la gestione del paesaggio.

L'Osservatorio assicura inoltre la definizione di obiettivi di qualità paesaggistica da perseguire con le politiche agricole in accordo con l'amministrazione regionale, assicurando lo scambio di esperienze e di informazioni con la Regione stessa e con le altre amministrazioni centrali.

3. L'Osservatorio partecipa alla definizione dei contenuti delle intese, e delle varianti conseguenti, previste agli articoli 32, 34, 37 al fine di garantire contenuti volti alla valorizzazione del patrimonio agricolo e della rete ecologica.

4. L'Osservatorio è presieduto dal Presidente dell'amministrazione provinciale o persona da lui delegata ed è composto da rappresentanti delle associazioni agricole maggiormente rappresentative sul territorio nonché da tecnici provinciali competenti nel settore pianificazione e tutela del paesaggio, agricoltura e ambiente, viabilità e infrastrutture, un delegato dell'assemblea dei sindaci, il presidente della Commissione Consiliare Territorio e parchi o un suo delegato e un soggetto in rappresentanza delle associazioni ambientaliste del territorio, oltre che da altri soggetti, anche esterni all'amministrazione provinciale, da individuarsi in sede di istituzione dell'Osservatorio stesso.

5. L'Osservatorio promuove presso i Comuni la tutela delle aree agricole periurbane come componente paesaggistica e funzionale del territorio.

6. L'Osservatorio, nel quadro del sostegno allo sviluppo economico e del mantenimento dei livelli occupazionali sul territorio, svolge i propri compiti tenendo anche conto delle esigenze delle attività

industriali e artigianali; in particolare:

- esamina, su segnalazione degli interessati, eventuali proposte di rilocalizzazione in contrasto/contrastanti con le previsioni prescrittive e prevalenti del Ptcp;
- valuta l'incidenza dell'intervento sul sistema agricolo, paesaggistico ed ecologico;
- definisce, nel caso, le condizioni minime per l'attuazione dell'intervento, inclusi gli aspetti ed i contenuti di compensazione atti a garantire il bilancio quantitativo delle aree non-urbanizzate, come definite dalle Linee guida per la determinazione del consumo di suolo alla scala comunale contenute nell'allegato A, e di riqualificazione territoriale e paesaggistica;
- propone, nel caso, alla Giunta Provinciale i contenuti di pianificazione da recepire mediante la procedura d'intesa di cui all'art.34.4 e conseguenti varianti.

TITOLO II - Sistemi territoriali

CAPO I - Sistema rurale-paesaggistico-ambientale

Sezione I - Ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico

Art. 6 - Individuazione degli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico

1. La tavola 7b individua, con valore prescrittivo e prevalente sino all'approvazione del PGT comunale ai sensi dell'art.18.2 lett. c), gli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico (AAS). In tali ambiti si applicano le disposizioni di cui al titolo terzo della parte seconda della legge regionale 12/2005 (articoli da 59 a 62bis) e sono fatte salve le previsioni infrastrutturali riguardanti il sistema della mobilità di livello sovracomunale.

La tavola 7b individua altresì le aree destinate all'agricoltura dai Piani territoriali di coordinamento dei parchi regionali; in tali aree si applicano le disposizioni dei PTC dei parchi regionali.

2. Obiettivi:

obiettivi 6.1, 6.2 del documento degli obiettivi.

3. Interventi altresì ammessi all'interno degli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico:

- a. impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, se funzionali all'esercizio dell'attività agricola, nonché impianti di trattamento della frazione organica compreso il compostaggio verde; il piano provinciale di gestione dei rifiuti disciplina le modalità e i limiti;
- b. viabilità interpodereale funzionale all'esercizio dell'attività agricola e funzionale alla mobilità ciclo-pedonale e viabilità di interesse sovracomunale se non diversamente collocabile;
- c. interventi per la regimazione idraulica e la depurazione delle acque reflue e opere idrauliche di emungimento, se non diversamente collocabili.

4. All'interno degli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico è vietata la collocazione di cartelli pubblicitari ad eccezione di quelli volti a segnalare e pubblicizzare le aziende agricole e le attività agrituristiche presenti sul territorio; è ammessa la posa di cartelli di segnaletica dei Plis.

5. La disciplina di cui al titolo terzo della parte seconda della legge regionale 12/2005 si applica anche laddove vi sia sovrapposizione tra ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico e rete verde di ricomposizione paesaggistica di cui all'art.31 purché sia salvaguardata la continuità dei corridoi e dei varchi della rete ecologica regionale (RER).

6. Gli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico sono assoggettati ad usi, tutele e valorizzazioni compatibili con le disposizioni del PTCP e, laddove esistenti, degli atti di programmazione e pianificazione regionale. In particolare, relativamente alle disposizioni del PTCP:

- a) per gli AAS ricadenti in ambiti qualificati a prevalente valenza ambientale e naturalistica si richiama la disciplina prevista dagli atti di pianificazione e programmazione degli enti gestori, oltre che gli artt. 8 e 9 delle presenti norme;
- b) per gli AAS ricadenti in ambiti qualificati di valenza paesaggistica (ambiti di rilevanza paesaggistica provinciale) si richiama la disciplina di cui agli artt. da 10 a 28 delle presenti norme;
- c) per gli AAS ricadenti in sistemi a rete (sistemi di tutela paesaggistica) si richiama la disciplina di cui agli artt. 31, 32, 33, 36 delle presenti norme.

Art. 7 - Individuazione e disciplina delle aree destinate all'agricoltura

1. I Comuni provvedono all'individuazione nel PGT delle aree destinate all'agricoltura assumendo obbligatoriamente l'individuazione degli ambiti destinati all'attività agricola d'interesse strategico di cui al precedente articolo 6 nonché individuando le altre aree agricole di interesse comunale.

2. L'individuazione delle aree destinate all'agricoltura tiene conto dei criteri di cui alla DGR n.8/8059 del 19 settembre 2008 e, in particolare, dei seguenti criteri:

- a. favorire la diffusione ed il potenziamento dell'azienda produttiva specializzata, strutturata e competitiva, orientata al prodotto con metodologie ad elevata compatibilità ambientale e con pratiche colturali rivolte al miglioramento della qualità merceologica, della salubrità e della sicurezza alimentare dei prodotti;
- b. tutelare le aziende multifunzionali, ossia le aziende orientate all'offerta dei servizi agronomici ambientali e ricreativi;
- c. conservare il sistema dei suoli agricoli produttivi escludendone la compromissione a causa dell'insediamento di attività non connesse alle attività agricole;
- d. mantenere e favorire la continuità delle aree agricole e dei sistemi agroforestali, anche con riferimento alle previsioni dei Comuni confinanti nonché in relazione alla presenza della rete verde di ricomposizione paesaggistica e all'esigenza di contrastare i fenomeni di conurbazione e di saldatura degli insediamenti urbani, valorizzando in particolare il ruolo dell'attività agricola nelle aree di frangia periurbana;
- e. disincentivare i processi di frammentazione del sistema poderale delle aziende agricole prestando particolare attenzione al disegno delle infrastrutture stradali;
- f. valorizzare la presenza di attività di tipo agrituristico e didattico o di vendita diretta di materie prime prodotte in azienda ed in generale di attività legate alla multifunzionalità del settore agroforestale;
- g. favorire la produzione di prodotti agroalimentari tradizionali o tipici (marchi Doc, Docg, Igp, Dop) o di materie prime la cui lavorazione concorrerà alla produzione degli stessi;
- h. consolidare la presenza di elementi distintivi del paesaggio agricolo tradizionale, di edifici e manufatti di valore storico (cascine, mulini, opere idrauliche, etc);
- i. incentivare la presenza di aree agroforestali che svolgono azioni di protezione ambientale e di presidio idrogeologico.
- j. favorire l'uso agricolo delle aree contigue ai Parchi Regionali.

3. In sede d'individuazione delle aree destinate all'agricoltura, i Comuni hanno la facoltà di apportare all'individuazione degli ambiti destinati all'attività agricola d'interesse strategico:

- rettifiche ossia correzioni di errori evidenziati da oggettive risultanze riferite alla scala comunale;
- precisazioni ossia integrazioni in relazione all'accertamento dell'uso concreto ed effettivo di singole aree ovvero alla presenza di manufatti e impianti compatibili con lo svolgimento delle attività agricole;
- miglioramenti ossia integrazioni degli ambiti che garantiscano più efficacemente il conseguimento degli obiettivi del PTCP.

4. Contenuti minimi degli atti di PGT:

- a. individuazione delle aree destinate all'agricoltura assumendo obbligatoriamente la distinzione tra gli ambiti destinati all'attività agricola d'interesse strategico e le altre aree agricole di interesse comunale;
- b. disciplina d'uso, di valorizzazione e di salvaguardia delle aree destinate all'agricoltura in conformità con quanto previsto dall'articolo 6 e dal presente articolo;

Sezione II - Ambiti a prevalente valenza ambientale e naturalistica

Art. 8 - Assetto idrogeologico

1. La tavola 8 definisce l'assetto idrogeologico del territorio provinciale attraverso l'individuazione dei seguenti elementi: le fasce fluviali, le aree a rischio idrogeologico molto elevato, il quadro del dissesto idrogeologico ed il relativo aggiornamento, le classi di fattibilità geologica 4, le aree allagabili con tempo di ritorno di cento anni, le aree a diversa suscettività al fenomeno degli Occhi pollini.

2. Obiettivi:

obiettivo 7.1 del documento degli obiettivi.

3. Indirizzi:

utilizzare - a meno che sia dimostrata l'inapplicabilità - tecniche di ingegneria naturalistica per gli interventi, ove necessari, di messa in sicurezza e di consolidamento realizzati nelle aree di dissesto idrogeologico, nel rispetto della naturale permeabilità dei terreni, dei valori paesaggistici locali e degli aspetti naturalistico-ecologici tipici dell'intorno.

4. Contenuti minimi degli atti di PGT:

- a. rilevazione dei dissesti idrogeologici causati da dinamiche fluviali e di tipo geomorfologico nonché aggiornamento costante di tali rilevazioni con delimitazione cartografica su carta tecnica regionale in scala 1:10.000;
- b. attribuzione ai predetti dissesti di adeguata classificazione di fattibilità geologica ed adozione, a seconda della necessità, di misure di intervento strutturale e/o regole per un uso del suolo che non pregiudichi gli equilibri idrogeologici e non alteri i valori paesaggistici e ambientali presenti; nelle aree a suscettività al fenomeno degli Occhi pollini, la classificazione, le misure e le regole predette tengono conto delle linee guida contenute nella Relazione;
- c. individuazione delle infrastrutture e dei manufatti ricadenti in aree soggette a rischio idrogeologico o che costituiscono elemento di rischio e promuoverne la delocalizzazione;
- d. verifica dello stato di attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico ed attribuzione alle aree interessate di una adeguata classe di fattibilità geologica;
- e. per le aree allagabili con tempo di ritorno di cento anni, in caso di previsione di trasformazione urbanistica e infrastrutturale:
 1. verifica del grado di rischio idrogeologico ed attribuzione di una specifica classe di fattibilità geologica;
 2. indicazione della compatibilità della trasformazione con il grado di rischio idrogeologico verificato e definizione, se necessario, di misure ed accorgimenti per prevenire il rischio idrogeologico, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 10.
- f. recepimento dei contenuti del PAI (Piano stralcio di Assetto Idrogeologico) vigente, in riferimento alla delimitazione delle fasce fluviali, le aree a rischio idrogeologico molto elevato, il quadro del dissesto, nonché le relative disposizioni delle Norme di attuazione del PAI;
- g. inclusione, nello studio geologico di cui all'art.57 della LR 12/2005, della problematica antisismica, tenuto conto che tutti i Comuni ricadenti nella Provincia si trovano in zona sismica 4 ai sensi dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3274 del 20 marzo 2003.

5. Valutazione di compatibilità:

la Provincia verifica lo stato di attuazione degli adempimenti comunali relativi al PAI, indicando le eventuali procedure e/o approfondimenti ancora non attivati che concorrono ad attuare l'assetto di progetto previsto dal PAI.

Art. 9 - Sistema delle acque sotterranee

1. La tavola 9 individua le aree di ricarica degli acquiferi e, al loro interno, le aree di ricarica diretta degli acquiferi.

2. Obiettivi:

obiettivo 7.2.1 del documento degli obiettivi.

3. Contenuti minimi degli atti di PGT:

- a. analisi storica delle oscillazioni piezometriche al fine di valutare l'entità delle escursioni minime e massime stagionali della falda freatica e delle falde profonde;
- b. analisi dello stato qualitativo delle acque sotterranee, con considerazioni sull'evoluzione temporale;
- c. analisi della vulnerabilità degli acquiferi e dei più rilevanti potenziali centri di pericolo per l'inquinamento delle falde, anche in relazione alle specifiche tipologie di contaminanti rinvenute nell'area;
- d. definizione della zona di rispetto dei pozzi pubblici, come indicata negli atti autorizzativi, evidenziando la presenza di insediamenti e/o attività incompatibili;
- e. criteri progettuali per le nuove trasformazioni urbanistiche e infrastrutturali volti:
 1. all'immissione delle acque meteoriche nel sottosuolo nelle porzioni di territorio classificate come aree di ricarica e ricarica diretta della falda ad esclusione delle aree a suscettività al fenomeno degli Occhi pollini, fatte salve norme più restrittive dei regolamenti locali di igiene;
 2. all'invaso temporaneo delle acque meteoriche, laddove possibile in ambiente naturale, in aree idonee e con svuotamento drenante spontaneo, al fine di non creare condizioni di surplus nella rete di drenaggio urbano;
 3. al risparmio idrico, al riciclo e riutilizzo delle acque meteoriche, alla distinzione delle reti di distribuzione in acque di alto e basso livello qualitativo.

Sezione III - Ambiti, sistemi ed elementi di rilevanza paesaggistica provinciale

Paragrafo I - Sistemi ed elementi di prevalente valore naturale

Art. 10 - Sistema delle acque superficiali

1. La tavola 9 individua il sistema delle acque superficiali distinguendo il reticolo idrografico naturale ed artificiale.

2. Obiettivi:

obiettivi 5.2.9, 5.2.10, 5.3.7, 5.4.7, 5.4.8, 5.5.5, 7.2.2 del documento degli obiettivi.

3. Indirizzi:

- a. nella realizzazione e manutenzione straordinaria di interventi di difesa del suolo, di regimazione idraulica, di riqualificazione fluviale nonché di infrastrutture in attraversamento di corsi d'acqua, prevedere:
 1. soluzioni che integrino la prevenzione del rischio idraulico con la riqualificazione paesaggistico-ambientale;
 2. l'utilizzo di tecniche che favoriscano la permeabilità degli alvei e delle sponde, come l'ingegneria naturalistica o, più in generale, accorgimenti ispirati ai principi della riqualificazione fluviale, a meno che sia dimostrata la loro specifica inapplicabilità;
 3. modalità di intervento che, negli ambiti del tessuto urbano consolidato, rimandino a tecniche della tradizione locale, coerenti con le tipologie costruttive di valore storico-testimoniale e con le valenze paesaggistiche dei luoghi, ove le tecniche e gli accorgimenti indicati ai numeri 1 e 2 risultino inapplicabili per inefficacia o dimostrata impossibilità;
 4. ripristino, ove possibile, delle sezioni di deflusso a cielo aperto e riqualificazione paesaggistico-ambientale dell'alveo e delle sponde dei corsi d'acqua naturali;
 5. ripristino, ove possibile, delle sezioni naturali degli alvei fluviali attraverso la dismissione dei tratti realizzati artificialmente e delle tombinature.
- b. nella realizzazione delle vasche di laminazione delle piene fluviali e dei canali di by-pass, assicurare, compatibilmente con gli spazi disponibili, che le vasche ed i canali assumano un aspetto naturaliforme che si integri col paesaggio circostante al fine di favorire la creazione di contesti in cui vengano svolte anche funzioni ecologico-ambientali e/o attività agricole.

4. Previsioni prescrittive e prevalenti:

- a. è vietata l'impermeabilizzazione degli alvei e delle sponde dei corsi d'acqua naturali, fatta esclusione per le opere infrastrutturali di attraversamento, per gli interventi atti alla regolazione e/o derivazione delle acque e per interventi unicamente finalizzati alla prevenzione del rischio idrogeologico e di difesa del suolo a condizione che il relativo sviluppo longitudinale non superi quello trasversale;
- b. è vietata la realizzazione di scogliere o primate, ad eccezione degli interventi di restauro o rafforzamento di quelle esistenti non riconvertibili e delle esclusioni di cui al precedente punto a; in ogni caso scogliere e primate devono essere formate da materiali lapidei caratteristici della realtà lombarda;
- c. è vietato l'uso del calcestruzzo a vista nelle opere edilizie ed infrastrutturali; i rivestimenti devono essere coerenti con le tipologie tradizionali.

5. Contenuti minimi degli atti di PGT:

- a. individuazione del sistema delle acque superficiali verificando e dettagliando i tratti idrografici;
- b. integrazione e valorizzazione dei tratti idrografici con il disegno complessivo degli interventi urbanistici e infrastrutturali, garantendo la continuità e la funzionalità ecologico-ambientale e la coerenza con le naturali dinamiche del corso d'acqua;
- c. gli interventi edilizi devono garantire la fruibilità e l'accessibilità degli ambiti e delle pertinenze dei corsi d'acqua, evitando la saldatura e la chiusura degli spazi residuali rimasti liberi; evitare, ove possibile, che il retro degli edifici sia rivolto verso il corso d'acqua;
- d. per gli interventi a consumo di suolo ai sensi dell'art.46.2, definizione di un sistema di valutazione dell'incidenza delle nuove aree impermeabilizzate su portata, volumi e tempi di piena dei recettori naturali e individuazione di disposizioni finalizzate a garantire invarianza idraulica delle acque superficiali.

Art. 11 - Elementi geomorfologici

1. La tavola 9 individua i principali elementi geomorfologici distinguendo gli ambiti vallivi dei corsi d'acqua, gli orli di terrazzo, le creste di morena e i geositi di rilevanza regionale e provinciale. Ai geositi di rilevanza

provinciale si applica la disciplina prevista dal Piano paesaggistico regionale per i geositi di rilevanza regionale.

2. Obiettivi:

obiettivo 7.3 del documento degli obiettivi.

3. Indirizzi:

- a. nelle aree incluse negli ambiti vallivi dei corsi d'acqua:
 1. deve essere favorito il naturale scorrimento delle acque fluviali, l'evoluzione delle relative dinamiche geomorfologiche ed ecosistemiche e la permeabilità dei terreni;
 2. è favorita l'attività agricola purché la stessa non produca modifiche all'assetto morfologico dei luoghi; sono fatti salvi gli interventi di miglioramento fondiario atti al buon governo delle acque meteoriche e irrigue ad esclusione di scavi e riporti di terreno la cui entità introduce un evidente grado di artificialità e di incoerenza rispetto al naturale assetto dei luoghi;
 3. deve essere favorita la delocalizzazione delle edificazioni esistenti;
- b. l'altezza delle nuove edificazioni da realizzarsi in prossimità degli orli di terrazzo, al di fuori della fascia di cui al successivo comma 4.b, non deve occluderne la vista;
- c. l'altezza delle nuove edificazioni da realizzarsi sui fianchi delle creste di morena, non deve superare la quota del relativo culmine impedendone la vista.

4. Previsioni prescrittive e prevalenti:

- a. non sono ammesse nuove edificazioni nelle aree incluse negli ambiti vallivi dei corsi d'acqua;
- b. non sono ammesse nuove edificazioni nella porzione di territorio che comprende l'orlo di terrazzo, la sua scarpata morfologica, nonché una fascia di profondità di dieci metri a partire dall'orlo di terrazzo verso il ripiano superiore e dal piede della scarpata verso il ripiano inferiore;
- c. non sono ammesse nuove edificazioni sul culmine delle creste di morena.

5. Contenuti minimi degli atti di PGT:

- a. verifica e individuazione puntuale degli elementi geomorfologici;
- b. riconoscimento di ulteriori - rispetto a quelli individuati dal PTCP - elementi geomorfologici che caratterizzano la struttura morfologica locale applicando una specifica disciplina di conservazione e valorizzazione;
- c. attribuzione di un'adeguata classe di fattibilità geologica agli elementi geomorfologici.

Art. 12 - Boschi e fasce boscate

1. La tavola 3a individua i boschi e le fasce boscate. Il PIF - Piano d'indirizzo forestale aggiorna la ricognizione delle aree aventi connotazione di bosco ai sensi delle vigenti normative; l'identificazione nel PTCP non ha carattere di cogenza individuando esclusivamente un rilievo temporaneo su una consistenza che ha forte carattere evolutivo.

2. Obiettivi:

obiettivi 5.2.11, 5.4.9 del documento degli obiettivi.

3. Indirizzi:

- a. promuovere l'incremento delle aree boscate, soprattutto con finalità di barriera visuale e acustica o per la realizzazione di corridoi verdi di accompagnamento alla realizzazione di infrastrutture viabilistiche anche in funzione di misure compensative;
- b. escludere la frammentazione delle aree boscate esistenti a seguito di interventi edificatori; l'attuazione di progetti infrastrutturali dovrà produrre azioni compensative a risarcimento della sottrazione di aree boscate;
- c. promuovere la connessione con le aree a verde attrezzato e i percorsi ciclo pedonali esistenti;
- d. controllare ed eliminare le specie estranee ed infestanti;
- e. prevedere, nel caso di tagli di elementi arborei che compromettano l'integrità dell'area boscata, nuovi impianti atti a consolidare il ruolo paesaggistico-ambientale dell'area stessa.

Le azioni devono essere attuate nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia forestale.

Paragrafo II - Sistemi ed elementi di prevalente valore storico-culturale e simbolico-sociale

Art. 13 - Beni storico architettonici

1. La tavola 3a individua i beni storico architettonici.

2. Obiettivi:

obiettivi 5.2.1, 5.3.1, 5.4.1 del documento degli obiettivi.

3. Indirizzi:

- a. conservazione dei caratteri architettonici, morfologici e materici dei beni individuati: gli interventi edilizi dovranno essere indirizzati al loro mantenimento, alla riqualificazione di quelli degradati e alla rimozione delle superfetazioni incongrue nel rispetto della stratificazione cronologica e materica di tutte le componenti dei caratteri;
- b. rispetto dei caratteri architettonici dell'edificato negli adeguamenti tecnologici che si rendano necessari.

Art. 14 - Aggregati storici

1. La tavola 3a individua gli aggregati storici: i centri storici, i nuclei storici, i comparti storici al 1930 e gli insediamenti rurali.

2. Obiettivi:

obiettivi 5.2.2, 5.3.2, 5.4.2, 5.5.1 del documento degli obiettivi.

3. Indirizzi:

- a. i necessari adeguamenti tecnologici dovranno essere effettuati nel rispetto dei caratteri architettonici dell'edificato;
- b. negli interventi tenere conto dell'intero fronte edificato e non del singolo edificio o di una porzione di esso;
- c. negli interventi di manutenzione rimuovere gli elementi di alterazione;
- d. gli elementi costitutivi dei centri identificati come insediamenti rurali dovranno essere rilevati e classificati per qualità tipologica e stato di conservazione dei caratteri originali per salvaguardarne i caratteri e i rapporti con le strutture del contesto agricolo, particolarmente in relazione a interventi di rifunionalizzazione.

4. Contenuti minimi degli atti di PGT:

- a. i Comuni effettuano una identificazione e perimetrazione dei centri e nuclei storici seguendo le modalità definite dal Piano paesaggistico regionale con particolare riferimento alla cartografia IGM di prima levata; al fine di una identificazione degli elementi di specifica caratterizzazione del tessuto storico locale è necessario integrare questa ricognizione con riferimento alle seguenti cartografie: Catasto di Carlo VI (cosiddetto catasto teresiano), catasto Lombardo-Veneto, catasto cessato, IGM levata del 1930;
- b. il piano delle regole rileva le aggregazioni degli edifici storici in fronti e spazi urbani classificati secondo omogeneità tipologica e morfologica e integrità delle connotazioni originali; la qualità dei caratteri così riconosciuti costituirà la base per l'articolazione della carta di sensibilità paesaggistica secondo la quale le commissioni locali per il paesaggio valuteranno l'ammissibilità degli interventi proposti.

Art. 15 - Architettura civile residenziale

1. La tavola 3a individua le architetture civili residenziali: le ville storiche, le case e i palazzi.

2. Obiettivi:

obiettivi 5.3.3, 5.5.2 del documento degli obiettivi.

3. Indirizzi:

- a. conservare e valorizzare il rapporto fra l'architettura principale e i parchi e giardini di sua pertinenza;
- b. promuovere la tutela dei singoli episodi e identificare nell'ambito dello strumento urbanistico una fascia di salvaguardia al fine di conservarne la fruizione visiva dagli spazi pubblici e preservarne l'immagine consolidata nella memoria dei cittadini;
- c. attenersi quanto più possibile ai metodi della conservazione del progetto originario per preservare al meglio la struttura compositiva, i materiali e i caratteri costruttivi quali elementi testimoniali costitutivi del bene.

4. Contenuti minimi degli atti di PGT:

- a. i Comuni identificano gli elementi che compongono questo sistema e li classificano per età (desunta dalla cartografia storica e/o da documentazione specifica), tipo, morfologia, rilevanza nel

contesto paesaggistico e stato di conservazione materico e strutturale. Per l'identificazione di tali elementi, particolare riferimento dovrà essere la cartografia IGM di prima levata la quale dovrà essere posta in relazione e confronto, per effettuare una più puntuale loro identificazione e caratterizzazione, con le seguenti cartografie: Catasto di Carlo VI (cosiddetto catasto teresiano); catasto Lombardo-Veneto; catasto cessato; IGM levata del 1930;

- b. i Comuni provvedono alla ricognizione cartografica delle ville storiche con particolare attenzione a identificare le unità culturali costituite da ville, giardini, parchi, comparti/nuclei/terreni agricoli loro attinenti e pertinenze varie oltre che da viali o sentieri alberati che conducono a questi complessi, rilevando anche eventuali assi prospettici focalizzati sui nuclei architettonici.

Art. 16 - Parchi e giardini storici

1. La tavola 3a individua i parchi ed i giardini storici.

2. Obiettivi:

obiettivi 5.2.3, 5.4.3 del documento degli obiettivi.

3. Indirizzi:

- a. programmare gli interventi di valorizzazione dei parchi e giardini storici degradati ed abbandonati, rispettando le caratteristiche originali residue;
- b. evitare gli usi dell'area che possano alterare o danneggiare lo stato del luogo;
- c. conservare il rapporto originale tra parco o giardino storico e l'architettura di cui è pertinenza;
- d. rimuovere o mitigare gli elementi di arredo e gli impianti incongruenti o limitarne l'impatto, nel caso di nuove realizzazioni, sui caratteri storici dell'architettura vegetale.

4. Contenuti minimi degli atti di PGT:

- a. i Comuni identificano i parchi e i giardini storici e li classificano per età (desunta dalla cartografia storica e/o da documentazione specifica), tipo, morfologia, rilevanza nel contesto paesaggistico e stato di conservazione materico e strutturale. Per l'identificazione di tali elementi, particolare riferimento dovrà essere la cartografia IGM di prima levata, la quale dovrà essere posta in relazione e confronto, per effettuare una più puntuale loro identificazione e caratterizzazione, con le seguenti cartografie: Catasto di Carlo VI (cosiddetto catasto teresiano); catasto Lombardo-Veneto; catasto cessato; IGM levata del 1930;
- b. i Comuni provvedono alla ricognizione cartografica di parchi e giardini storici con particolare attenzione a identificare, laddove esistenti, le unità culturali costituite da ville, giardini, parchi, comparti/nuclei/terreni agricoli loro attinenti e pertinenze varie oltre che da viali o sentieri alberati che conducono a questi complessi, rilevando anche eventuali assi prospettici focalizzati su questi nuclei.

Art. 17 - Architetture religiose

1. La tavola 3a individua le architetture religiose: le chiese o gli edifici per il culto, i monasteri, le abbazie, i conventi, i chiostrini, i seminari, i monumenti e gli altri edifici religiosi.

2. Obiettivi:

obiettivi 5.4.4, 5.5.3 del documento degli obiettivi.

3. Indirizzi:

- a. valutare l'ammissibilità degli interventi negli ambiti circostanti gli edifici religiosi in relazione alla percezione sociale del contenuto artistico/simbolico espresso da tali architetture, l'altezza dei nuovi edifici non dovrà sovrastare quella del campanile;
- b. conservare cappelle o edicole sacre e mantenere la loro localizzazione in rapporto alla viabilità storica.

Art. 18 - Architetture militari

1. La tavola 3a individua le architetture militari: i castelli, le fortezze, le torri e le altre strutture legate alla storia militare.

2. Obiettivi:

obiettivi 5.2.4, 5.3.4, 5.5.4 del documento degli obiettivi.

3. Indirizzi:

- a. favorire una migliore fruizione percettiva;

- b. evitare che nuovi edifici sovrastino le torri impedendone la percezione dal contesto urbano/territoriale.

Art. 19 - Luoghi della memoria

1. La tavola 3a individua i luoghi della memoria: i luoghi della devozione popolare ed i luoghi di battaglie.
2. Obiettivi:
obiettivo 5.3.4 del documento degli obiettivi.
3. Indirizzi:
 - a. evitare che siano localizzate attività incompatibili con il valore simbolico attribuito ai luoghi;
 - b. preservare il contesto per favorire una migliore fruizione percettiva.

Art. 20 - Architetture e manufatti della produzione industriale

1. La tavola 3a individua le architetture e manufatti della produzione industriale: i setifici, le filande, i cotonifici ed altri impianti del settore tessile, le fornaci, le industrie per materiali edili o ceramica, gli impianti per la produzione di energia e gli altri impianti industriali.
2. Obiettivi:
obiettivi 5.2.5, 5.4.5 del documento degli obiettivi.
3. Indirizzi:
 - a. rendere gli interventi compatibili con i caratteri tipologici e materici di queste architetture;
 - b. prevenire l'abbandono e il degrado prevedendo interventi di riuso per funzioni compatibili con l'organismo tipologico originale;
 - c. i Comuni promuovono la schedatura dei complessi di maggiore pregio architettonico/testimoniale e il loro inserimento in circuiti di fruizione turistico/ricreativa.

Art. 21 - Beni archeologici

1. La tavola 3a individua i beni archeologici ed i Comuni nei quali sono presenti siti archeologici.
2. Obiettivi:
obiettivi 5.2.6, 5.3.1, 5.4.1 del documento degli obiettivi.
3. Indirizzi:
nelle aree a rischio archeologico evitare gli scavi, lo spianamento o lo sbancamento di terreni con eliminazione di dossi e terrazzi. Nei casi di imprescindibile necessità, le operazioni di scavo dovranno essere effettuate in presenza di un funzionario della Soprintendenza Archeologica della Lombardia.
4. Contenuti minimi degli atti di PGT:
definire, in accordo con la Soprintendenza archeologica, all'intorno dei siti archeologici, un'area di rispetto che determini le migliori condizioni di fruizione del significato simbolico-culturale preservando l'ambito dalla realizzazione di interventi impropri.

Art. 22 – Paesaggio agrario

1. Obiettivi:
obiettivi 5.2.7, 5.3.5 del documento degli obiettivi.
2. Contenuti minimi degli atti di PGT:
i PGT identificano gli ambiti di particolare rappresentatività per completezza e integrità delle componenti di sistema del paesaggio agrario e promuovono azioni di salvaguardia degli elementi costitutivi e delle loro relazioni reciproche percettive, strutturali e fruibili.

Art. 23 - Architetture e manufatti della produzione agricola

1. La tavola 3a individua le architetture ed i manufatti della produzione agricola: le cascine, le case coloniche, le stalle, i fienili e altri edifici rurali, i mulini.

2. Obiettivi:

obiettivi 5.2.8, 5.3.6, 5.4.6 del documento degli obiettivi.

3. Indirizzi:

- a. orientare la riqualificazione edilizia e funzionale alla conservazione dei caratteri storico tradizionali, architettonici e materici e alla salvaguardia delle relazioni fisiche e percettive con il contesto;
- b. evitare l'accostamento di edifici dissonanti per caratteristiche dimensionali e compositive con gli episodi di maggiore caratterizzazione storica e notorietà locale;
- c. conservare il rapporto tra la cascina e la viabilità alberata di accesso, che costituisce un asse percettivo qualificato.

Art. 24 - Idrografia artificiale

1. La tavola 3a individua l'idrografia artificiale: le rogge, il Canale Villoresi ed il Naviglio di Paderno.

2. Obiettivi:

obiettivi 5.2.9, 5.3.7, 5.4.8, 5.5.5 del documento degli obiettivi.

3. Indirizzi:

- a. con riferimento alle rogge gli interventi manutentivi e gli eventuali adeguamenti tecnologici dovranno essere effettuati nel rispetto dei caratteri costruttivi e materici dei manufatti; gli interventi dovranno essere indirizzati al mantenimento e valorizzazione delle componenti storiche e alla riqualificazione di quelle in stato di precaria conservazione; in situazioni di particolare valenza ambientale del contesto, sono ammessi interventi di mitigazione dell'impronta artificiale a favore di un modello più naturale;
- b. con riferimento al Canale Villoresi ed al Naviglio di Paderno:
 1. rimozione di arredi, cartellonistica e segnaletica incongruenti o invasivi;
 2. gli interventi di manutenzione o restauro dei ponti esistenti devono valutare e rispettare la qualità storico/testimoniale del manufatto;
 3. particolare attenzione sarà posta ai ponti/canale di scavalco dei corsi d'acqua naturali quali manufatti storici di particolare valore testimoniale e paesaggistico.

4. Previsioni prescrittive e prevalenti per il Canale Villoresi ed il Naviglio di Paderno:

- a. nei territori compresi entro la fascia di cinquanta metri lungo entrambe le sponde è fatto comunque divieto di prevedere e realizzare nuovi interventi per: grandi strutture di vendita e centri commerciali, impianti per il trattamento rifiuti, ambiti estrattivi e impianti di lavorazione inerti, impianti industriali e residenze che non siano di completamento dei centri e nuclei esistenti;
- b. nei territori compresi in una fascia di dieci metri lungo entrambe le rive sono in ogni caso ammessi solo interventi per la gestione e manutenzione del canale e il recupero di manufatti idraulici e opere d'arte, interventi di riqualificazione e valorizzazione delle sponde e delle alzaie nonché di sistemazione e potenziamento del verde, con specifica attenzione alla fruizione ciclo-pedonale delle fasce rivierasche e alla massima limitazione di percorsi e aree di sosta per mezzi motorizzati;
- c. tutti gli interventi a scavalco del Naviglio di Paderno o del Canale Villoresi, nuovi o in adeguamento di opere esistenti, dovranno sempre garantire la navigabilità del corso d'acqua, evitando tassativamente strutture a raso.

Art. 25 – Filari e siepi

1. Obiettivi:

obiettivi 5.2.11, 5.2.12, 5.5.6 del documento degli obiettivi.

2. Contenuti minimi degli atti di PGT:

I PGT rilevano nell'apposita carta degli elementi di caratterizzazione paesaggistica allegata al piano delle regole la presenza di filari e siepi integrativa della rilevazione contenuta nella cartografia del PTCP e promuovono azioni di sensibilizzazione e incentivazione alla loro conservazione.

Art. 26 – Alberi monumentali

1. La tavola 3a individua i Comuni nei quali sono presenti alberi monumentali.

2. Obiettivi:

obiettivi 5.3.8, 5.5.7 del documento degli obiettivi.

3. Contenuti minimi degli atti di PGT:

- a. i PGT identificano un'adeguata area di rispetto all'interno della quale inibire opere che possano sovrapporsi impropriamente con la percezione di questi preziosi esemplari arborei compromettendo la fruizione del loro significato simbolico.
- b. i Comuni verificano la presenza sul proprio territorio degli alberi monumentali indicati nel repertorio di cui all'Allegato A e formulano, altresì, eventuali proposte di integrazione. Le determinazioni in merito sono assunte con deliberazione della Giunta provinciale. La Provincia, in caso di assenso alla proposta, approva le conseguenti modifiche al PTCP secondo le modalità disciplinate dall'articolo 3, commi 3, 4, 5 e 6. Dette proposte comunali si intendono accolte qualora la Provincia non si pronuncerà entro centoventi giorni dalla trasmissione delle medesime.

Art. 27 - Viabilità di interesse storico

1. La tavola 3a individua la viabilità di interesse storico: la rete stradale principale, le stazioni ferroviarie o tranviarie, i caselli ferroviari, i ponti o gli attraversamenti.

2. Obiettivi:

obiettivi 5.2.13, 5.3.9, 5.4.10, 5.5.8 del documento degli obiettivi.

3. Indirizzi:

- a. i Comuni ripristinano e conservano le denominazioni stradali tradizionali, specie se connesse ad antiche direttrici viarie;
- b. i Comuni prestano attenzione alla viabilità degli spazi centrali e quella a loro afferente favorendo la pedonalizzazione e il recupero della pavimentazione e degli arredi originari.

4. Contenuti minimi degli atti di PGT:

i Comuni individuano e catalogano come beni di interesse storico e culturale i manufatti e le opere attinenti alla viabilità storica, definendo le relative norme di salvaguardia.

Paragrafo III - Sistemi di prevalente valore fruitivo e visivo-percettivo

Art. 28 - Viabilità di interesse paesaggistico

1. Fanno parte della viabilità di interesse paesaggistico:

- a. le strade panoramiche, che offrono ampie visuali del territorio latitante;
- b. le strade rurali, che collegano fra loro fondi e insediamenti agricoli;
- c. i tracciati guida paesaggistici e le strade panoramiche di interesse regionale individuati nel Piano Paesaggistico Regionale.

La tavola 6b individua le strade panoramiche di rilevanza provinciale, esistenti ed in progetto.

2. Obiettivi:

obiettivo 5.5.10 del documento degli obiettivi.

3. Previsioni prescrittive e prevalenti:

- a. nella fascia di rispetto delle strade panoramiche, individuata ai sensi del comma 5, non possono essere realizzate nuove edificazioni. Sono comunque fatte salve le previsioni degli atti di pianificazione urbanistica comunale vigenti alla data di adozione del PTCP; è ammessa l'eventuale applicazione di strumenti perequativi, anche sulla base dei criteri che verranno stabiliti dalla Provincia con apposito provvedimento;
- b. lungo le strade panoramiche è vietata la collocazione di cartelli pubblicitari.

4. Indirizzi:

la localizzazione e la progettazione di nuove rotatorie lungo le strade di interesse paesaggistico deve garantire la salvaguardia dei valori paesaggistici del contesto territoriale.

5. Contenuti minimi degli atti di PGT:

- a. i Comuni individuano adeguate fasce di rispetto lungo le strade panoramiche, la cui ampiezza è valutata in relazione ai caratteri paesaggistici del contesto di cui tutelare la percepibilità, e definiscono la relativa disciplina di tutela;
- b. i Comuni possono individuare strade panoramiche di rilevanza comunale, da sottoporre ad analogo tutela;
- c. i Comuni individuano - nel piano dei servizi - e disciplinano - nel piano delle regole - la rete delle strade rurali d'interesse pubblico, composta dalla rete di strade vicinali, consortili e comunali

d'equipaggiamento degli spazi aperti, disponendo che le strade rurali non possano essere trasformate nell'uso, siano mantenute prioritariamente nella pavimentazione priva di manto bitumato e vengano precluse al traffico motorizzato, fatta eccezione per i mezzi agricoli e di servizio;

- d. i Comuni prevedono azioni di valorizzazione, riqualificazione e salvaguardia del contesto paesaggistico dei tracciati e delle strade di cui al comma 1.c.

Sezione IV - Ambiti di degrado o compromissione paesaggistica in essere

Art. 29 - Ambiti territoriali estrattivi e cave di recupero

1. Le tavole 4 e 9 individuano gli ambiti territoriali estrattivi e le cave di recupero. La programmazione delle attività di ricerca e coltivazione delle sostanze minerali di cava si attua attraverso il Piano provinciale cave, tenuto conto delle esigenze di coordinamento di cui all'art.4.

2. Obiettivi:

obiettivo 7.4 del documento degli obiettivi.

3. Indirizzi:

- a. favorire, per le cave sopra falda, i recuperi morfologici con riempimento delle depressioni finalizzati al ripristino delle forme originarie del territorio;
- b. favorire progetti di recupero delle attività estrattive che consentano, anche in settori limitati, la visione degli affioramenti dei terreni a fini didattico-culturali, per la diffusione della cultura delle scienze della terra;
- c. porre particolare attenzione nei progetti di recupero e di riqualificazione ambientale previsti dalla normativa vigente, al rapporto con il paesaggio agrario e/o urbano circostante, ai caratteri storici propri dell'ambito, alla continuità delle aree verdi nonché al rispetto delle visuali sensibili;
- d. favorire la laminazione delle piene fluviali nei progetti di recupero delle cave ricadenti negli ambiti vallivi dei corsi d'acqua;.

4. Contenuti minimi degli atti di PGT:

- a. individuazione degli ambiti territoriali estrattivi e delle cave di recupero;
- b. attribuzione agli ambiti territoriali estrattivi ed alle cave di recupero di una specifica classe di fattibilità geologica in relazione alla potenziale instabilità dei terreni o al rischio di contaminazione delle acque sotterranee sulla base delle caratteristiche idrogeologiche del contesto;
- c. individuazione delle aree che sono state oggetto di pregressa attività estrattiva, non comprese nel Piano cave provinciale e non ancora recuperate.

Art. 30 - Ambiti di degrado e discarica

1. La tavola 4 individua gli ambiti di degrado e discarica.

2. Obiettivi:

obiettivo 7.4 del documento degli obiettivi.

3. Indirizzi:

- a. definire interventi di riqualificazione paesaggistico-ambientale i cui caratteri dovranno essere individuati in rapporto alle aree contigue e alle loro specifiche problematiche;
- b. assicurare la congruenza dei caratteri morfologici e tipologici delle eventuali nuove edificazioni con il contesto paesistico e, in particolare, tendere a consolidare o risolvere un margine incompiuto;
- c. evitare di localizzare nuove aree di discarica all'interno della rete verde di ricomposizione paesaggistica o comunque in rapporto visivo diretto con elementi o sistemi di rilevanza paesaggistica individuati nella tavola 3a. Nei casi che si ritengano compatibili dovrà in ogni caso essere previsto prioritariamente un progetto di recupero paesaggistico delle aree a ciclo concluso.

Sezione V - Sistemi di tutela paesaggistica

Art. 31 - Rete verde di ricomposizione paesaggistica

1. La tavola 6a individua, con valore prescrittivo e prevalente, la rete verde di ricomposizione paesaggistica - con valenza anche di rete ecologica - quale unità di riferimento degli spazi rurali, naturali e periurbani.

La disciplina del presente articolo non si applica alle aree comprese nei Parchi regionali.

2. Obiettivi:

obiettivo 5.1.1 del documento degli obiettivi.

3. Previsioni prescrittive e prevalenti:

- a. all'interno della rete verde di ricomposizione paesaggistica, individuata ai sensi del comma 1 o definita ai sensi dei commi 4 e 5, non possono essere realizzate nuove edificazioni e opere che comportino l'impermeabilizzazione del suolo. Sono comunque fatte salve le previsioni del titolo terzo della parte seconda della legge regionale 12/2005 per le aree ricomprese all'interno degli ambiti destinati all'attività agricola d'interesse strategico nonché le previsioni degli atti di pianificazione urbanistica comunale vigenti alla data di adozione del PTCP e la viabilità di interesse sovracomunale se non diversamente collocabile; è ammessa l'eventuale applicazione di strumenti perequativi, anche sulla base dei criteri che verranno stabiliti dalla Provincia con apposito provvedimento; in ogni caso, le aree oggetto di perequazione, quali aree cedenti i diritti edificatori, dovranno mantenere destinazioni d'uso compatibili con la finalità ecologica ed ambientale della rete verde di ricomposizione paesaggistica;
- b. i progetti di nuova edificazione (inclusi gli interventi di tipologia infrastrutturale e le opere pubbliche), previsti da atti di pianificazione urbanistica comunale vigenti alla data di adozione del PTCP all'interno della rete verde di ricomposizione paesaggistica, ed i progetti di viabilità di interesse sovracomunale dovranno contemplare interventi di mitigazione (tra i quali la realizzazione di passaggi faunistici) e compensazione territoriale, garantendo in ogni caso che non venga compromessa la continuità e la funzionalità ecologica del corridoio stesso¹;
- c. all'interno della rete verde di ricomposizione paesaggistica è vietata la collocazione di cartelli pubblicitari;
- d. laddove la rete verde si sovrappone agli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico, è ammesso quanto previsto al comma 3 dell'art.6;
- e. all'interno della rete verde di ricomposizione paesaggistica sono consentiti ampliamenti dei cimiteri esistenti;
- f. all'interno della rete verde di ricomposizione paesaggistica sono ammessi interventi per la regimazione idraulica e la depurazione delle acque reflue e opere idrauliche di emungimento, se non diversamente collocabili.

4. Contenuti minimi degli atti di PGT:

- a. i Comuni provvedono, in coerenza con gli obiettivi di cui al comma 2, alla eventuale ridefinizione della rete verde di ricomposizione paesaggistica con facoltà di apportare modifiche all'individuazione effettuata dal PTCP limitatamente ai seguenti casi:
 - rettifiche ossia correzioni di errori evidenziati da oggettive risultanze riferite alla scala comunale;
 - miglioramenti ossia integrazioni che, garantendo la continuità della rete, assicurino più efficacemente il conseguimento degli obiettivi del Piano.
 Le modifiche comunali:
 - non possono riguardare aree ricomprese all'interno degli ambiti destinati all'attività agricola d'interesse strategico;
 - devono essere motivate anche dal punto di vista ecologico;
 - devono garantire la valenza di connessione ecologica degli ambiti interessati;
- b. definizione degli interventi di mitigazione e di compensazione territoriale di cui al comma 3.b;
- c. i Comuni, in sede di redazione del PGT, provvedono all'individuazione delle reti ecologiche comunali tenendo conto di quanto indicato dalla DGR 10962/2009 e dei seguenti criteri e indicazioni:
 - Nodi della rete. I nodi principali (o gangli) della rete verde di ricomposizione paesaggistica coincidono con le aree incluse nei PLIS e nei Parchi Regionali.
Il Comune integra nella rete ecologica comunale i nodi della rete verde di ricomposizione paesaggistica, individuando eventuali gangli secondari caratterizzati da particolare compattezza territoriale e ricchezza di elementi naturali.
Definisce inoltre opportune modalità di intervento in modo che non vengano pregiudicati gli obiettivi di funzionalità ecologica propri dei nodi stessi.
 - Corridoi e connessioni ecologiche. Lo scopo dei corridoi individuati dalla rete verde di ricomposizione paesaggistica nella sua funzione di Rete Ecologica Provinciale è quello di collegare ambienti naturali diversificati fra loro agevolando lo spostamento della fauna e garantendo così il mantenimento della biodiversità a scala territoriale.
Il Comune integra nella rete ecologica comunale i corridoi individuati dalla rete verde di

¹ Testo ricondotto alle sentenze del TAR per intervento di annullamento da parte del giudice amministrativo.

ricomposizione paesaggistica integrandoli eventualmente in base alle risultanze delle indagini conoscitive a scala locale.

Definisce inoltre opportune modalità di intervento in modo che non vengano pregiudicati gli obiettivi di funzionalità ecologica propri dei corridoi stessi.

- Varchi funzionali della rete ecologica. La rete verde di ricomposizione paesaggistica individua i varchi, in corrispondenza dei corridoi funzionali al progetto di rete ecologica, dove l'andamento dell'espansione urbana ha determinato una significativa riduzione degli spazi liberi; in corrispondenza di tali varchi deve essere evitata la saldatura dell'urbanizzato mantenendo lo spazio minimo tra i fronti degli edifici o delle opere di urbanizzazione, ivi comprese strade e altre superfici non naturali.

I varchi sono aree prioritarie per la collocazione di progetti di rinaturazione con lo scopo del rafforzamento del corridoio ecologico.

Il Comune integra nella rete ecologica comunale tali varchi, e individua eventuali altri varchi rilevabili a scala locale, prevedendo opportune modalità di intervento allo scopo di salvaguardare la continuità dei corridoi ecologici.

- Barriere infrastrutturali. La REC individua, all'interno dei corridoi ecologici, le eventuali interferenze dovute alla presenza di barriere infrastrutturali, prevedendo le azioni da attuare al fine di rendere permeabile la cesura con la realizzazione di passaggi faunistici opportunamente equipaggiati di copertura vegetale;

5. La Provincia promuove i programmi di azione paesaggistica, di cui all'articolo 37, per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2.

Art. 32 – Corridoio trasversale della rete verde di ricomposizione paesaggistica

1. Il corridoio trasversale della rete verde di ricomposizione paesaggistica, interessato dal tracciato dell'autostrada Pedemontana, coincide con la porzione di rete verde contenuta entro una fascia di 1.000 metri per lato dall'asse del tracciato principale e di 500 metri per lato dall'asse delle opere connesse; tale fascia è rappresentata sulla tavola 6a.

Il corridoio trasversale della rete verde di ricomposizione paesaggistica ha rilevanza paesaggistico-territoriale sovralocale.

2. Obiettivi:

obiettivo 5.1.1 del documento degli obiettivi

3. Previsioni prescrittive e prevalenti:

- a. Si applicano le disposizioni di cui al comma 3 del precedente art.31 ad eccezione di quanto segue:
 - non sono fatte salve le previsioni riguardanti Ambiti di trasformazione di cui al Documento di piano dei Pgt; si considerano attuate le previsioni riguardanti ambiti di trasformazione il cui strumento attuativo sia già stato adottato o per i quali è stato attivato l'intervento sostitutivo come previsto dall'art.14 della LR 12/2005 dall'organo competente alla data di approvazione del Ptcp.
- b. Per l'attuazione del Ptcp, ai sensi dell'art.15.7bis della LR 12/2005, l'eventuale riproposizione delle previsioni di cui al precedente punto a. necessita di azioni di coordinamento definite dalla Provincia d'intesa con il Comune interessato.
- c. L'individuazione ed i contenuti di eventuali ambiti di trasformazione vengono definiti, in coerenza con gli obiettivi del PTCP, dalla Provincia d'intesa con il Comune mediante gli istituti previsti dall'ordinamento giuridico.

4. Indirizzi:

- a. definire una organizzazione territoriale che, a partire dall'infrastruttura autostradale, coniughi le esigenze di valorizzazione territoriale ed economica con quelle di tutela ambientale e paesaggistica;
- b. salvaguardare e valorizzare, soprattutto sotto il profilo paesaggistico/ambientale, le aree libere con termini all'infrastruttura autostradale, potenziando le connessioni verdi;
- c. avviare un processo di contenimento del consumo di suolo.

5. La procedura d'intesa di cui al comma 3.b è avviata dai Comuni interessati.

La procedura d'intesa si conclude con il recepimento della proposta dei contenuti di pianificazione nel Ptcp, con le modalità di cui al comma 1 dell'art.3, e nei piani di governo del territorio dei Comuni sottoscrittori. Gli effetti dell'intesa restano subordinatamente condizionati alla positiva conclusione delle procedure di variante.

L'avvio e la stipula di una procedura di intesa devono sempre essere preventivamente comunicati alle Commissioni Consiliari competenti.

6. Contenuti minimi degli atti di PGT:

- a. In aggiunta a quanto previsto al comma 4, punto c. del precedente art.31, i PGT devono prevedere specifiche azioni mirate:
 - alla messa in rete di tutte le risorse verdi presenti sul territorio lungo l'infrastruttura autostradale (parchi, PLIS, aree agricole, etc.) anche in sinergia con le reti ecologiche;
 - al ripristino di funzionalità ecologiche su aree ad oggi impermeabilizzate;
 - alla minimizzazione del consumo di suolo;
 - alla conservazione della percezione statica e dinamica del paesaggio da e verso il tracciato stradale;
 - al potenziamento delle aree di forestazione, mettendole a sistema con le aree/opere di mitigazione e compensazione già definite in sede di progettazione del tracciato autostradale Pedemontano;
 - controllare il fenomeno di urbanizzazione lungo l'asse autostradale e qualunque intervento di compromissione del suolo.
- b. Riconoscimento della disciplina di cui al comma 3.

Art. 33 - Ambiti di azione paesaggistica

1. La tavola 6c individua gli Ambiti di azione paesaggistica sui quali avviare politiche attive di riqualificazione del paesaggio.

Gli ambiti di azione paesaggistica comprendono:

- a. gli ambiti di riqualificazione paesaggistica, nella Brianza centro-occidentale;
- b. la maglia di primo appoggio paesaggistico, a sua volta distinta in ambiti di potenziamento della naturalità dei corridoi fluviali e vallivi e ambiti di riorganizzazione della relazione fra paesaggio agricolo e urbanizzato, nella Brianza orientale.

2. Obiettivi:

obiettivo 5.1.2 del documento degli obiettivi.

3. La Provincia, in attuazione di quanto previsto dal primo comma, promuove i programmi di azione paesaggistica di cui all'articolo 37, secondo gli indirizzi precisati nel medesimo articolo.

Art. 34 - Ambiti di interesse provinciale

1. La tavola 6d individua, con valore prescrittivo e prevalente, all'interno degli ambiti di azione paesaggistica e all'esterno dell'attuale individuazione degli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico, della rete verde di ricomposizione paesaggistica, dei parchi regionali e dei PLIS, gli ambiti di interesse provinciale. Tali ambiti sono da ritenersi strategici dal punto di vista paesaggistico per il mantenimento di spazi ineditati fra tessuti urbanizzati limitrofi e per conservare l'identità propria di ogni nucleo urbano.

Gli ambiti di interesse provinciale hanno rilevanza paesaggistico-territoriale sovralocale.

Nel caso di aree agricole, anche periurbane, previste dagli strumenti urbanistici comunali vigenti alla data di approvazione del Ptcp e incluse negli ambiti di interesse provinciale non si applicano le previsioni prescrittive e prevalenti nei limiti di cui al successivo comma 3.

I Comuni interessati dalla individuazione degli ambiti di interesse provinciale hanno la facoltà di richiedere l'estensione di ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico, anche se compresi negli ambiti stessi, fermo restando la procedura di variante ai sensi del comma 1 dell'art.3.

2. Obiettivi:

obiettivi 5.1.3, 5.1.2 e 3.1 del documento degli obiettivi.

3. Previsioni prescrittive e prevalenti:

- a. Per l'attuazione del Ptcp, ai sensi dell'art.15.7bis della LR 12/2005, l'eventuale previsione di interventi a consumo di suolo (come definiti all'art.46) all'interno di ambiti di interesse provinciale, necessita di azioni di coordinamento definite dalla Provincia d'intesa con i Comuni interessati.
- b. Nei casi di cui al precedente punto a. le previsioni urbanistiche degli ambiti di interesse provinciale vengono definite, in coerenza con gli obiettivi del PTCP, dalla Provincia d'intesa con i Comuni mediante gli istituti previsti dall'ordinamento giuridico. Prima che l'intesa venga stipulata, la proposta dovrà essere portata all'attenzione delle commissioni consiliari competenti, anche al fine dell'approvazione della preventiva variante ordinaria del PTCP.

Gli ambiti di interesse provinciale rappresentati sulla tavola 6d sono da considerarsi, ai fini

dell'intesa, ambiti minimi di pianificazione.

L'individuazione degli ambiti di interesse provinciale non produce effetti sull'individuazione e sulla disciplina delle aree destinate all'agricoltura previste dagli strumenti urbanistici comunali vigenti alla data di approvazione del Ptcp, così come sulla eventuale procedura di riconoscimento o modificazione di perimetri dei Parchi locali di interesse sovracomunale.

Si considerano attuate le previsioni il cui strumento attuativo sia già stato adottato dall'organo competente, o per i quali sia stato attivato l'intervento sostitutivo come previsto dall'art.14 della LR 12/2005, e quelle il cui titolo abilitativo sia efficace alla data di approvazione del Ptcp.

- c. Eventuali interventi a consumo di suolo, stabiliti in sede di intesa, dovranno comunque prevedere:
 - la conservazione dello spazio libero in misura del tutto prevalente;
 - una localizzazione dell'edificazione che garantisca la conservazione di uno spazio libero circostante appoggiandosi al tessuto urbano già esistente;
 - misure di compensazione territoriale²;
- d. all'interno degli ambiti di interesse provinciale è vietata la collocazione di cartelli pubblicitari.

4. La procedura d'intesa di cui al comma 3.a è avviata da uno dei Comuni ricadenti nell'ambito di interesse provinciale oggetto dell'intesa stessa.

La procedura d'intesa si conclude con il recepimento della proposta dei contenuti di pianificazione nel Ptcp, con le modalità di cui al comma 1 dell'art.3, e nei piani di governo del territorio dei Comuni sottoscrittori. Gli effetti dell'intesa restano subordinatamente condizionati alla positiva conclusione delle procedure di variante.

Il riconoscimento della rilevanza paesaggistico-territoriale degli ambiti di interesse provinciale prescinde dalle previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti al momento di approvazione del Ptcp, fermo restando che le previsioni prescrittive e prevalenti di cui al comma 3 non hanno effetti sulle aree agricole, anche periurbane, dei predetti strumenti, nei limiti e procedure di cui allo stesso comma 3 lettera b.

5. Contenuti minimi degli atti di PGT:

Riconoscimento della disciplina del presente articolo.

Art. 35 - Rete della mobilità dolce

1. La tavola 3b individua le infrastrutture della mobilità dolce.

2. Obiettivi:

obiettivi 5.2.14, 5.4.11, 5.5.9 del documento degli obiettivi.

3. Indirizzi:

- a. recuperare le infrastrutture dismesse o sottoutilizzate come parti integranti della rete;
- b. separare la mobilità dolce dalla rete stradale motorizzata;
- c. valorizzare, in armonia con gli altri piani di azione, la rete stradale secondaria e, in particolare, quella rurale come infrastruttura dedicata alla fruizione pubblica del paesaggio;
- d. favorire l'intermodalità bici-ferro e bici-gomma e la stretta interconnessione fra trasporto pubblico locale e rete di mobilità dolce;
- e. integrare la rete della mobilità dolce con la ricostruzione del sistema agro ambientale.

4. La Provincia promuove, attraverso specifici Piani di settore nonché attraverso i programmi di azione paesaggistica di cui all'articolo 37, la realizzazione dell'assetto della rete della mobilità dolce, stabilito anche sulla base delle infrastrutture individuate nella tavola 3b, avente come obiettivo la manutenzione e la valorizzazione dei percorsi già esistenti o la realizzazione di nuovi percorsi anche a seguito di interventi di compensazione territoriale connessi a grandi opere infrastrutturali. I programmi di azione paesaggistica sono redatti in coerenza con gli indirizzi di cui al comma 3.

Art. 36 - Parchi locali di interesse sovracomunale

1. La tavola 5b individua i PLIS, che costituiscono - quali componenti della rete verde di ricomposizione paesaggistica provinciale - contenuto qualificante del PTCP, connesso ad interessi di rango provinciale.

2. Obiettivi:

obiettivo 5.1.1 del documento degli obiettivi

² Testo ricondotto alle sentenze del TAR per intervento di annullamento da parte del giudice amministrativo.

3. Previsioni prescrittive e prevalenti:

all'interno dei PLIS è vietata la collocazione di cartelli pubblicitari; è ammessa la posa di cartelli di segnaletica dei Plis.

4. Le modifiche comunali concernenti i perimetri dei PLIS costituiscono proposta di modifica o integrazione del PTCP. Le determinazioni in merito sono assunte con deliberazione motivata della Giunta provinciale. La Provincia, in caso di assenso alla modifica, approva le conseguenti modifiche al PTCP secondo le modalità disciplinate dall'articolo 3, commi 3, 4, 5 e 6.

Art. 36bis – Valutazione di incidenza e Siti della Rete Natura 2000

1. Indirizzi:

Al fine di garantire il mantenimento della funzionalità ecologica tra i Siti della Rete Natura 2000, i tracciati di nuova viabilità e di potenziamento della viabilità esistente devono:

- a. minimizzare gli impatti sugli habitat di interesse comunitario sia in fase di realizzazione che in fase di esercizio, nel rispetto delle norme e delle misure di conservazione per habitat e specie indicate nei Piani di gestione dei Siti della Rete Natura 2000 coinvolti;
- b. prevedere adeguate misure di mitigazione, tra le quali la realizzazione di passaggi faunistici, e di compensazione;
- c. ridurre al minimo gli impatti su ecosistemi, flora e fauna.

2. Previsioni prescrittive e prevalenti:

a. sono sottoposti alla procedura di valutazione di incidenza di cui al DPR 357/1997:

- i progetti di nuova viabilità e di potenziamento della viabilità esistente ricadenti in Siti della Rete Natura 2000 o adiacenti ad essi;
- i piani provinciali di settore potenzialmente interferenti con i Siti della Rete Natura 2000 e/o con la rete verde di ricomposizione paesaggistica di cui all'art.31;

b. sono sottoposti a verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione di incidenza:

- i progetti di nuova viabilità e di potenziamento della viabilità esistente interferenti con la rete verde di ricomposizione paesaggistica di cui all'art.31;
- i progetti su aree interne alla rete ecologica regionale ed escluse dalla rete verde di ricomposizione paesaggistica;
- le varianti generali e parziali del Ptcp di cui all'art.3.1.

3. Contenuti minimi degli atti di PGT:

- a. recepimento della disciplina del presente articolo;
- b. individuazione, per i Comuni territorialmente interessati dai Siti della Rete Natura 2000, della presenza di Siti di Importanza Comunitaria (SIC) conformandosi alle disposizioni dei relativi piani di gestione.

Sezione VI - Previsioni programmatiche

Art. 37 - Programmi di azione paesaggistica

1. Obiettivi:

obiettivo 5.1.2 del documento degli obiettivi.

2. La Provincia, ai sensi dell'articolo 15, comma 7 bis della legge regionale 12/2005, d'intesa con i Comuni interessati, predispone programmi di azione paesaggistica aventi come obiettivo la riqualificazione e la valorizzazione del paesaggio e volti alla definizione delle regole di carattere sovracomunale e degli atti programmatici idonei a perseguire gli obiettivi del PTCP.

3. I programmi di azione paesaggistica riguardano:

- a. la Rete verde di ricomposizione paesaggistica, di cui all'articolo 31;
- b. gli Ambiti di azione paesaggistica, di cui all'articolo 33;
- c. la Rete della mobilità dolce, di cui all'articolo 35.

4. Indirizzi:

i programmi di azione paesaggistica devono contenere norme e procedure:

- a. relativamente agli Ambiti di riqualificazione paesaggistica, per:
 - recuperare e risanare le aree dismesse o degradate e gli edifici o monumenti in deperimento o da riqualificare;
 - conservare i caratteri costitutivi del paesaggio agrario e naturale ancora riconoscibili;

- ampliare le superfici destinate a parchi pubblici e valorizzare l'accessibilità pedonale della trama dei percorsi rurali;
- provvedere all'ordinata distribuzione dei valori edificabili o di altri interventi trasformativi associata ad adeguate misure di compensazione territoriale;
- b. relativamente alla Maglia di primo appoggio paesaggistico, per:
 - riforestare e rinaturalizzare le sponde dei corsi d'acqua naturali e artificiali;
 - ricomporre la vegetazione ed i modellamenti del suolo del paesaggio agrario tradizionale;
 - recuperare e riqualificare gli edifici rurali ed i monumenti in abbandono o in stato di degrado;
 - stipulare convenzioni fra Enti pubblici e operatori agricoli per il raggiungimento degli obiettivi del piano.

CAPO II - Sistema della mobilità

Art. 38 - Assetto ed interventi

1. Le tavole 10 e 11 individuano gli interventi sulla rete stradale e sulla rete del trasporto su ferro nello scenario programmatico; le tavole 12 e 13 rappresentano lo schema di assetto della rete stradale e della rete del trasporto su ferro nello scenario di piano; la tavola 14 individua gli ambiti di accessibilità sostenibile; la tavola 15 rappresenta la classificazione funzionale delle strade nello scenario programmatico ed individua le strade ad elevata compatibilità di traffico operativo.

2. Obiettivi:
obiettivi 4.1, 4.2 del documento degli obiettivi.

Art. 39 - Promozione dell'accessibilità sostenibile

1. La figura 4.5 della relazione individua la rete stradale interessata dal transito dei servizi di trasporto pubblico su gomma in esercizio alla data di adozione del piano, evidenziando le direttrici che presentano i maggiori livelli di servizio e di utenza. La tavola 13 individua i nodi della rete di trasporto in sede propria che presentano i più elevati livelli di servizio. La tavola 14 individua gli ambiti di accessibilità sostenibile.

2. Obiettivi:
obiettivo 3.3 del documento degli obiettivi.

3. Indirizzi:

- a. i PGT localizzano le nuove espansioni residenziali e produttive entro ambiti di accessibilità sostenibile o comunque a contatto con essi. Fanno parte dell'ambito di accessibilità sostenibile:
 - il tessuto urbano consolidato;
 - all'esterno dei tessuti di cui al punto precedente, l'ambito entro il quale si raggiunge un sistema di trasporto collettivo di servizio pubblico definito da una distanza di seicento metri dalla stazione o fermata di un mezzo su ferro o comunque in sede propria o da una distanza di trecento metri da una strada percorsa da una o più linee del trasporto pubblico locale;
- b. i PGT localizzano i servizi pubblici con ampio bacino di utenza nonché le attività e funzioni che concentrano un rilevante numero di addetti o utenti, in prossimità dei nodi individuati dalla tavola 13 ovvero, in mancanza degli stessi, dei nodi di maggiore accessibilità presenti nel territorio comunale.

4. Contenuti minimi degli atti di PGT:

- a. delimitazione dell'ambito di accessibilità sostenibile, in relazione alle specifiche condizioni locali e facendo riferimento, per quanto riguarda il servizio di autobus, alle linee esistenti alla data di approvazione del piano;
- b. individuazione dei nodi di massima accessibilità;
- c. individuazione delle funzioni di cui al comma 3, lettera b, da localizzare in corrispondenza dei nodi di maggiore accessibilità.

Art. 40 - Classificazione gerarchica e funzionale della viabilità di rilevanza sovracomunale

1. Il Ptcp, anche in previsione del Piano del traffico per la viabilità extraurbana di cui all'art.36.3 del Codice della strada, prefigura sulla Tavola 12 una prima definizione della rete stradale di rilevanza sovracomunale articolandone la classificazione secondo tre livelli gerarchici:

- primo livello con funzione di supporto alla maglia portante autostradale;
- secondo livello comprendente le connessioni necessarie al fine di garantire una più articolata distribuzione delle relazioni intercomunali;
- terzo livello di penetrazione nelle aree urbane.

In Tavola 12 sono precisate le corrispondenze dei suddetti livelli con la classificazione funzionale operante a livello regionale (DGR VII/19709 del 3.12.2004).

2. Obiettivi:

obiettivo 4.1 del documento degli obiettivi.

3. Indirizzi:

Nel rispetto di quanto stabilito dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione dello stesso:

- a. i Comuni definiscono nel PGT, con riferimento alle strade esistenti di primo e secondo livello per il loro intero percorso:
 - fasce di rispetto ritenute idonee a garantire adeguate condizioni di qualità ambientale degli insediamenti;
 - corridoi di salvaguardia per eventuali futuri allargamenti del corpo stradale che consentano, ove possibile, per gli itinerari l'uniformazione della piattaforma stradale alle dimensioni minime previste, per la tipologia di riferimento, dal D.M. 5 novembre 2001, n. 6792 - "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade";
 - regole per gli accessi laterali e le intersezioni in funzione del livello e del ruolo della strada;
- b. gli enti gestori/proprietari (anche a seguito di trasferimento della proprietà) per assicurare il funzionamento della viabilità di rilevanza sovracomunale delle strade classificate di primo o di secondo livello garantiscono, nel rispetto del principio di sussidiarietà, le funzioni ad esse attribuite al comma 1.

4. Contenuti minimi degli atti di PGT:

presa d'atto della classificazione della viabilità effettuata dal PTCP; individuazione per le strade di primo e secondo livello delle relative fasce di rispetto inedificabili e dei corridoi di salvaguardia; definizione della normativa per gli accessi laterali e le intersezioni.

Art. 41 – Salvaguardia e tutela delle nuove infrastrutture per la mobilità della nuova viabilità

1. Obiettivi:

obiettivo 4.1 del documento degli obiettivi.

2. Indirizzi:

i Comuni definiscono ed applicano misure di salvaguardia dei nuovi tracciati - previsti dalla programmazione nazionale, regionale e provinciale - delle infrastrutture per la mobilità assicurando una distanza da esse delle nuove previsioni insediative definita in base ai seguenti criteri:

- a. sotto il profilo della tutela paesaggistica: valgono le disposizioni di cui all'articolo 28, quando il tracciato stradale di nuova previsione sia classificato come strada panoramica nella tavola 6b, se già individuato, ovvero presenti le condizioni per essere considerato tale;
- b. sotto il profilo della qualità urbanistica e del consumo di suolo: evitare che la presenza della strada dia luogo a fenomeni di urbanizzazione lineare lungo il tracciato;
- c. siano garantiti corridoi di salvaguardia per la realizzazione dei nuovi tracciati nel rispetto delle dimensioni minime previste, per la tipologia di riferimento, dal D.M. 6792/2001 "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade";
- d. la disciplina urbanistica all'interno dei corridoi di salvaguardia, individuati dai Comuni ai sensi del comma 4 3, dovrà escludere ogni nuova previsione insediativa, ad eccezione delle funzioni a servizio della strada e fatta salva l'eventuale edificabilità connessa con l'esercizio dell'agricoltura nonché la realizzazione di strutture non presidiate stabilmente quali impianti tecnologici e simili.

3. Previsioni prescrittive e prevalenti:

Le due tabelle sottostanti individuano gli interventi infrastrutturali la cui localizzazione, comprensiva dei corridoi di salvaguardia, assume valore prescrittivo e prevalente ai sensi dell'art.18 della L.R. 12/2005.

TABELLA 1

INTERVENTI INFRASTRUTTURALI STRADALI	RIFERIMENTO PROGETTUALE	SALVAGUARDIA OPERANTE	DIMENSIONAMENTO CORRIDOI DI SALVAGUARDIA
Sistema Viabilistico Pedemontano	Progetto definitivo approvato dal CIPE (delibera n.97 del 06/11/2009), versione adeguata dal soggetto aggiudicatore in ottemperanza alle prescrizioni ivi espresse e trasmessa agli enti interessati con nota del 23/12/2010	art.166 D.Lgs 163/2006	Ampiezza come da progetto di riferimento
Tangenziale Est Esterna di Milano	Progetto definitivo approvato dal CIPE (delibera n.51 del 03/08/2011), versione adeguata dal soggetto aggiudicatore in ottemperanza alle prescrizioni ivi espresse	art.166 D.Lgs 163/2006	Ampiezza come da progetto di riferimento
Terza Corsia S.S. 35 "dei Giovi" – tratta Milano-Meda	Studio di fattibilità trasmesso da Provincia di Milano/Soc. Milano Serravalle Milano Tangenziali Spa in data 25/05/2009	art.18 comma 2 L.R. 12/2005	Ampiezza pari alla fascia di rispetto da Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione (Art.16-18 DL 285/1992 e Art.26-28 DPR 495/1992), ridotta del 50% all'interno dei centri abitati

TABELLA 2

INTERVENTI INFRASTRUTTURALI FERROVIARI	PROGETTO DI RIFERIMENTO	SALVAGUARDIA OPERANTE	DIMENSIONAMENTO CORRIDOI DI SALVAGUARDIA
Gronda ferroviaria di Nord-Est Seregno-Bergamo	Preliminare approvato dal CIPE (Delibera n. 150 del 2.12.2005 pubblicata sulla G.U. n. 125 del 31.5.2006)	art.165 D.Lgs 163/2006	Ampiezza come da progetto di riferimento
Quadruplicamento della linea RFI Monza-Chiasso	Preliminare presentato il 5.6.2003 licenziato favorevolmente dalla Regione nell'ambito dell'iter di Legge Obiettivo (d.g.r. n.VII/18612 del 5.8.2004)	art.165 D.Lgs 163/2006 (dall'approvazione del progetto preliminare da parte del CIPE)	Ampiezza come da progetto di riferimento

4. Contenuti minimi degli atti di PGT:

- a. per le previsioni infrastrutturali non comprese nel comma 3, definizione dell'ampiezza dei corridoi di salvaguardia anche rispetto alle previsioni urbanistiche di insediamenti abitativi e/o produttivi e in ragione della morfologia, della natura del terreno e della vegetazione, delle opere di mitigazione previste, dei vincoli presenti e di ogni altra circostanza locale rilevante;
- b. recepimento della localizzazione, comprensiva dei corridoi di salvaguardia, degli interventi infrastrutturali di cui al comma 3.

CAPO III - Sistema insediativo
Art. 42 - Sistema insediativo residenziale
1. Obiettivi:

obiettivo 3.4 del documento degli obiettivi.

2. Indirizzi:

- a. i Comuni esplicitano nel PGT i criteri e le modalità di determinazione degli obiettivi quantitativi di

sviluppo residenziale complessivo, indicando i limiti e le condizioni in ragione dei quali gli obiettivi di sviluppo siano ambientalmente sostenibili e coerenti con gli obiettivi del PTCP e con le previsioni di livello sovracomunale, con particolare riferimento a:

1. la minimizzazione del consumo di suolo, in coerenza con l'utilizzazione ottimale delle risorse territoriali, ambientali ed energetiche;
 2. la tutela dei beni paesaggistici e della qualità del paesaggio;
 3. la qualità e la salubrità del contesto urbano;
 4. la compatibilità dei carichi insediativi indotti con i livelli di servizio della viabilità interessata con riferimento allo schema di assetto della rete stradale nello scenario di piano di cui alla tavola 12;
 5. l'uso efficiente delle reti di urbanizzazione primaria, la buona accessibilità ai servizi e ai sistemi di trasporto pubblico;
 6. la possibilità di utilizzazione e miglioramento dei servizi pubblici e di interesse pubblico o generale, anche a livello sovracomunale;
 7. il quadro complessivo delle previsioni insediative dei Comuni contermini;
- b. i Comuni classificati dal PRERP (Programma Regionale per l'Edilizia Residenziale Pubblica) ad alta tensione abitativa individuano una quota di edilizia residenziale sociale all'interno dell'offerta complessiva prevista dal PGT.
3. Contenuti minimi degli atti di PGT:
- a. determinazione della capacità insediativa residenziale;
 - b. determinazione, limitatamente ai Comuni classificati ad alta tensione abitativa, della domanda relativa ai soggetti che non possono accedere al mercato libero;
 - c. determinazione delle distanze minime tra gli insediamenti residenziali e la viabilità di primo livello, gli insediamenti produttivi e gli allevamenti intensivi, sia esistenti che di nuova previsione;
 - d. valutazione degli effetti delle previsioni di piano sulla rete viabilistica sulla base delle modalità stabilite dalle Linee guida per la valutazione di sostenibilità dei carichi urbanistici sulla rete di mobilità contenute nell'Allegato A.
4. Valutazione di compatibilità:
la Provincia verifica la coerenza della determinazione degli obiettivi quantitativi di sviluppo residenziale con gli indirizzi di cui al comma 2.

Art. 43 - Insediamenti produttivi

1. La tavola 15 individua la viabilità ad elevata compatibilità di traffico operativo in quanto potenzialmente idonea ad accogliere insediamenti che generano traffici di qualche rilevanza e in quanto consente di accedere alla grande viabilità di scorrimento senza transitare attraverso centri urbani e zone residenziali, fatte salve le verifiche derivanti da eventuali altri criteri di valutazione.

2. Obiettivi:
obiettivo 3.2 del documento degli obiettivi.

3. Indirizzi:

i PGT conseguono l'obiettivo della compatibilità degli insediamenti produttivi assicurando:

- a. la compatibilità urbanistica, che riguarda i rapporti tra l'insediamento produttivo e i tessuti urbani e residenziali circostanti, con riferimento ai possibili impatti determinati dalla presenza delle attività produttive nei confronti della vivibilità dei centri abitati e alle possibili limitazioni all'efficienza e allo sviluppo delle attività produttive stesse derivanti dalla promiscuità con altre funzioni;
- b. la compatibilità logistica, che presuppone la possibilità di accedere alla rete stradale di grande comunicazione e alle piattaforme logistiche intermodali senza attraversare centri abitati e zone residenziali e riguarda, inoltre, le condizioni di accessibilità al trasporto pubblico per gli addetti ed al sistema ferroviario per le merci;
- c. la compatibilità infrastrutturale, che presuppone:
 1. l'adeguatezza o l'adeguamento del sistema viario, anche indirettamente interessato, a sostenere il traffico indotto dal nuovo insediamento, mantenendo congrui standard prestazionali e di sicurezza della circolazione;

2. l'adeguatezza o l'adeguamento delle reti di urbanizzazione primaria;
 3. l'uso efficiente delle reti stesse, tale da evitare aggravamenti di costi di gestione e manutenzione per i gestori;
 - d. la compatibilità ambientale e paesaggistica, che riguarda la collocazione dell'insediamento produttivo nei confronti di zone di elevato pregio ambientale o paesaggistico e delle strade panoramiche, privilegiando la collocazione all'esterno degli ambiti di ricarica diretta degli acquiferi di cui alla Tavola 9.
4. Contenuti minimi degli atti di PGT:
- a. valutazione della compatibilità degli insediamenti produttivi esistenti sotto i profili di compatibilità di cui al comma 3 e classificazione in relazione al grado di compatibilità;
 - b. previsione, per gli insediamenti che presentano rilevanti aspetti di incompatibilità, di misure idonee a migliorarne la compatibilità ovvero definizione di un programma di rilocalizzazione e di diversa utilizzazione dell'area;
 - c. individuazione delle aree destinate ai nuovi insediamenti produttivi o alla ricollocazione di quelli che presentano rilevanti aspetti di incompatibilità in modo che siano del tutto esenti da incompatibilità;
 - d. valutazione degli effetti delle previsioni di piano sulla rete viabilistica sulla base delle modalità stabilite dalle Linee guida per la valutazione di sostenibilità dei carichi urbanistici sulla rete di mobilità contenute nell'Allegato A.

Art. 44 - Attività commerciali

1. Obiettivi:

obiettivo 2.3 del documento degli obiettivi.

2. In coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi di cui all'art.43 la Provincia avvia studi e ricerche di supporto alla pianificazione comunale in materia di insediamenti di attività commerciali, con particolare riguardo alle grandi strutture di vendita.

3. I PGT, in aggiunta agli indirizzi di cui al comma 3 dell'art.43, assicurano che l'eventuale localizzazione di grandi strutture di vendita:

- sia tale da non prevedere l'accesso diretto dal sistema stradale sovracomunale come individuato all'articolo 40;
- sia all'interno di insediamenti polifunzionali in stretta connessione con il sistema dei servizi pubblici e privati;
- contribuisca alla costruzione di sistemi integrati del commercio, in grado di garantire un giusto equilibrio tra media e grande distribuzione e la rete degli esercizi di vicinato.

Art. 45 - Sostenibilità degli ambiti di trasformazione

1. Obiettivi:

obiettivo 3.1 del documento degli obiettivi.

2. Indirizzi:

il PGT determina la capacità insediativa assicurando la sostenibilità del consumo di suolo nonché l'organizzazione razionale del sistema insediativo attraverso il soddisfacimento della domanda prioritariamente mediante il recupero di aree urbane dismesse o sottoutilizzate e l'individuazione di aree passibili di trasformazione presenti all'interno del tessuto urbano consolidato. Gli eventuali ambiti di trasformazione necessari per soddisfare la domanda e comportanti nuove espansioni in aree non antropizzate (come definito nelle Linee guida per la determinazione del consumo di suolo alla scala comunale contenute nell'Allegato A) sono localizzati, limitatamente alla parte edificabile:

- a. all'esterno degli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico, della rete verde di ricomposizione paesaggistica e delle fasce di rispetto della viabilità di interesse paesaggistico;
- b. nel rispetto delle indicazioni relative all'accessibilità al trasporto pubblico locale, di cui all'articolo 39, per gli insediamenti produttivi, ai criteri di compatibilità urbanistica, logistica, infrastrutturale nonché ambientale e paesaggistica di cui all'articolo 43;
- c. all'esterno dei corridoi di salvaguardia dei tracciati infrastrutturali, come definiti all'art.41, nonché delle fasce di rispetto e dei corridoi di salvaguardia della viabilità esistente di cui all'art.40.

3. Contenuti minimi degli atti di PGT:

- a. valutazione degli effetti delle previsioni di piano sulla rete viabilistica sulla base delle modalità stabilite dalle Linee guida per la valutazione di sostenibilità dei carichi urbanistici sulla rete di

- mobilità contenute nell'Allegato A;
- b. determinazione della capacità insediativa;
- c. individuazione delle aree urbane dismesse e delle aree urbane sottoutilizzate di cui al successivo articolo 47 e di quelle non urbanizzate presenti all'interno del tessuto urbano consolidato e determinazione della relativa destinazione e potenzialità edificatoria.

Art. 46 - Modalità di governo del consumo di suolo

1. Obiettivi:

obiettivo 3.1 del documento degli obiettivi

2. Gli interventi che comportano la trasformazione del suolo da "non-urbanizzato" a "urbanizzato" sono da considerarsi "interventi a consumo di suolo", come definiti dalle Linee guida per la determinazione del consumo di suolo alla scala comunale contenute nell'Allegato A.

3. Previsioni prescrittive

- a. I PGT, per gli interventi che comportano consumo di suolo, ad eccezione di quanto già previsto all'art.34 per gli Ambiti di interesse provinciale, dovranno prevedere misure di compensazione territoriale secondo valori e parametri fissati nel PGT stesso³, che saranno specificamente oggetto della valutazione provinciale di compatibilità di cui all'art. 13 comma 5 della L.R. 12/05.
- b. *[ANNULLATO]*⁴
- c. Qualora gli interventi interessino aree non antropizzate, la compensazione dovrà altresì essere commisurata agli impatti diretti e indiretti derivati dal consumo della risorsa suolo e relativi alle funzioni:
 - fertilità, permeabilità;
 - stoccaggio di carbonio organico.

4. Contenuti minimi degli atti di PGT:

- a. verifica del consumo di suolo sulla base delle modalità stabilite dalle Linee guida per la determinazione del consumo di suolo alla scala comunale contenute nell'Allegato A;
- b. individuazione delle misure di compensazione come disciplinate al precedente comma 3⁵.

Art. 47 – Aree urbane dismesse e aree urbane sottoutilizzate

1. La tavola 16 individua le aree urbane dismesse e le aree urbane sottoutilizzate. Si definiscono:

- a. Aree Urbanizzate Dismesse (AUD) quelle parti del territorio, di norma costituite da parti edificate e da aree pertinenziali:
 - nelle quali siano venute meno le utilizzazioni in funzione delle quali le stesse sono state edificate e attrezzate e che risultino totalmente prive di funzioni attive alla data di redazione del piano;
 - le cui strutture edilizie siano tali, o in condizioni tali, da richiedere significativi interventi di manutenzione straordinaria o di ristrutturazione al fine di poterne prevedere la riutilizzazione.
- b. Aree Urbanizzate Sottoutilizzate (AUS) quelle di cui al punto a. quando vi siano presenti attività che abbiano una consistenza e una valenza economica e occupazionale nettamente inferiori a quelle precedentemente insediate, ovvero che risultino temporanee o precarie, o ancora che siano scarsamente compatibili con le tipologie edilizie o con le aree pertinenziali presenti nell'area stessa.
- c. Aree Infrastrutturali Dismesse (AID):
 - le cave non più attive e le discariche cessate e non bonificate;
 - le aree stradali e ferroviarie dismesse;
 - tutte le aree inedificate, a eccezione di quelle agricole o boschive, di cui sia cessata l'utilizzazione.

Non rientrano nelle definizioni precedenti gli immobili di nuova o recente costruzione che risultino temporaneamente vuoti al momento della redazione del piano, in attesa di acquirente o locatario.

2. Obiettivi:

obiettivi 2.2, 3.1, 3.2 del documento degli obiettivi

3. In applicazione del combinato disposto dell'art.8.2.e bis) e dell'art.1.3 bis) della LR 12/2005, il Comune

³ Testo ricondotto alle sentenze del TAR per intervento di annullamento da parte del giudice amministrativo.

⁴ Testo ricondotto alle sentenze del TAR per intervento di annullamento da parte del giudice amministrativo.

⁵ Testo ricondotto alle sentenze del TAR per intervento di annullamento da parte del giudice amministrativo.

individua nel PGT le aree degradate o dismesse, che possono compromettere la sostenibilità e la compatibilità urbanistica, la tutela dell'ambiente e gli aspetti socio-economici e, anche in applicazione dell'art.97bis della LR 12/2005, definisce le relative politiche e azioni d'intervento.

4. L'individuazione delle aree di cui al comma precedente è finalizzata alla definizione degli obiettivi di riuso o di trasformazione e dei modi ritenuti più idonei a conseguirli, in funzione dell'entità delle aree stesse, della loro collocazione e del loro stato di conservazione.

5. Le aree produttive dismesse o sottoutilizzate inserite in contesti produttivi attivi e rispondenti ai requisiti di cui all'art.43 sono di norma confermate nella loro destinazione originaria. In tal caso, e al fine di agevolare il recupero e la riqualificazione delle aree con destinazione produttiva, il PGT potrà attribuire una quota di edificabilità con destinazione terziaria o residenziale da trasferire in altre aree aventi tali destinazioni, aggiuntiva rispetto all'edificabilità delle stesse.

6. Contenuti minimi degli atti di PGT:

- a. Integrazione e aggiornamento, attraverso l'individuazione di cui al comma 3, del rilievo delle aree urbane dismesse o sottoutilizzate di cui alla Tavola 16;
- b. definizione degli obiettivi di riuso o di trasformazione e delle modalità per conseguirli.

